

**Cassazione penale - Sezione V, Sent. n. 28187 del 09.07.2008**

*Omissis*

**OSSERVA**

Il presente processo penale è frutto della confluenza di due filoni investigativi.

In data 17 ottobre 1996 veniva effettuata una perquisizione presso l'abitazione di B.P., indagato per usura, e venivano rinvenute sessantatrè cartelline relative a pratiche di risarcimento danni derivanti da incidenti stradali, oltre a certificati in bianco dell'ospedale di X. e ad altri certificati già compilati.

Le indagini proseguivano presso l'ospedale suddetto al fine di rinvenire gli originali dei referti reperiti nelle pratiche del B. e con perquisizioni in danno dei medici i cui nomi più frequentemente ricorrevano sui predetti certificati, tra i quali il dottor Be..

Le dichiarazioni del B. e gli appunti rinvenuti sulla agenda del Be. consentivano poi di approfondire le indagini e di estenderle ad altri medici e ad alcuni avvocati, tra i quali l'avvocato An., che subiva perquisizioni presso lo studio e l'abitazione.

Un altro filone di indagini - c.d. processo del centro Ba. - prendeva le mosse dalle dichiarazioni, confessionarie ed accusatorie, rese da tale V.E. e dalla documentazione dallo stesso prodotta.

Oggetto del processo sono i reati di associazione per delinquere concernenti le diverse associazioni denominate Centro An. (articolato in Centro tutela infortuni e Studio An.), Centro B., Centro Bi., Centro L. e Centro Ba..

Le suddette associazioni erano finalizzate alla commissione di truffe ai danni di compagnie di assicurazione perpetrate attraverso la commissione di falsi ideologici e materiali nonché di corruzioni, avendo alcuni medici ricevuto, secondo l'Accusa, compensi corruttivi per il compimento di atti contrari al loro ufficio, ovvero per la redazione di false certificazioni.

L'appropriazione di moduli o di lastre o di apparecchiature della Pubblica Amministrazione per la redazione di certificati ideologicamente falsi o materialmente alterati, veniva qualificata come peculato.

Infine al processo principale venivano riuniti processi aventi ad oggetto reati fine, ovvero le truffe, o strumentali alla realizzazione di reati fine, ovvero falsi, peculati e corruzioni.

Tutti i fatti oggetto del presente processo si riferiscono al periodo 1993 - 1996.

Con sentenza del 26 marzo 2004 il Tribunale di Genova definiva il primo grado.

Le posizioni degli imputati verranno esaminate, per maggiore chiarezza, separatamente e soltanto con riferimento a coloro che hanno proposto ricorso.



In linea generale è opportuno chiarire che il Tribunale condannava ventiquattro imputati per numerose ipotesi di reato, che saranno in seguito precisate, dichiarava non doversi procedere in ordine a numerosi reati - prevalentemente truffe o tentate truffe - perché estinti per prescrizione ed assolveva gli imputati da alcuni reati.

Ciò che appare opportuno sottolineare è che il Tribunale riteneva insussistente il delitto di peculato contestato ed escludeva la sussistenza di una associazione per delinquere denominata Centro Ba..

In seguito ad impugnazione del Pubblico Ministero e delle parti civili ASL 3<sup>a</sup> genovese e Azienda ospedaliera San Y. , la Corte di Appello di Genova, che si pronunciava anche sulla sentenza del Tribunale di Genova emessa il 7 marzo 2003 nei confronti di M. F.A.M. appellata dal Pubblico Ministero e dalla parte civile, con sentenza emessa in data 23 gennaio 2006, confermava le statuizioni del giudice di primo grado concernenti la insussistenza del delitto di peculato - perché la utilizzazione di macchinari della Pubblica Amministrazione non comprometteva apprezzabilmente la utilizzazione degli stessi da parte del proprietario e perché l'esiguo valore di moduli e pellicole induceva a ritenere che non erano stati offesi né il patrimonio né il buon andamento della Pubblica Amministrazione - e della associazione per delinquere denominata Centro Ba. per mancanza di prova del vincolo associativo, dichiarava non doversi procedere in ordine a numerosi reati per essere gli stessi estinti per prescrizione e definiva la posizione di tutti gli imputati.

Tanto premesso in linea generale, conviene esaminare, per maggiore chiarezza espositiva, le statuizioni dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione separatamente per ogni imputato ricorrente, unitamente ai motivi di ricorso di ciascuno.

#### 1) B.P..

In primo grado B.P., definito faccendiere, è stato ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere, quale promotore, falso ideologico e materiale, corruzione e tentata truffa e condannato, con le attenuanti generiche, concesse per il contributo decisivo dato alle indagini, equivalenti all'aggravante, e ritenuta la continuazione alla pena di otto anni di reclusione, oltre alle pene accessorie.

La Corte di merito rilevava che per il delitto associativo non era contestata l'aggravante del nesso teleologico riferibile soltanto ai delitti di corruzione e falso, confermava il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti penali, della gravità della condotta e del numero di reati, e, dichiarata la estinzione del reato di tentata truffa per prescrizione, condannava il B. alla pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione.

Con il ricorso per cassazione B.P. ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 62 bis c.p. perché, a parte che la Corte di merito non aveva indicato la reale gravità ed il numero dei precedenti, va detto, secondo il ricorrente, che contraddittoriamente la Corte riteneva la collaborazione rilevante ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, ma insufficiente a legittimare un giudizio di prevalenza delle stesse.

Il motivo di ricorso non è fondato, ed anzi è ai limiti della ammissibilità perché, in effetti il ricorrente ha censurato la valutazione di merito compiuta dalla Corte di secondo grado.



I giudici di appello, infatti, dopo avere rilevato che il delitto associativo non risultava circostanziato e che, pertanto, la pena base andava ridotta per effetto delle attenuanti generiche, hanno stabilito che non poteva ritenersi la prevalenza di tali attenuanti sulle aggravanti del nesso teleologico delle corruzioni e dei falsi con la conseguenza che il delitto di corruzione non si poteva ritenere estinto per prescrizione.

La Corte ha logicamente statuito che il buon comportamento processuale, considerato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, non poteva far ritenere queste ultime prevalenti sulle aggravanti tenuto conto dei gravi precedenti penali e della gravità e del numero dei reati commessi.

Si tratta di una motivazione immune da vizi logici ed ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p. cosicché non è censurabile sotto il profilo della legittimità.

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato con conseguente condanna del B. al pagamento delle spese del procedimento.

2) S.G..

S.G., medico presso l'ospedale X. , in primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di falso ideologico e corruzione in relazione ai certificati contenuti nelle pratiche contrassegnate con i numeri 314 e 315 ed è stato condannato, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante del nesso teleologico, alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Il S. veniva, invece, assolto dalla associazione per delinquere denominata Centro An..

La affermazione di responsabilità risulta fondata sulla annotazione, contenuta nel fascicolo della pratica n. 314, del compenso di L. 300.000 sulla ammissione del S. di avere redatto il certificato senza visitare il paziente e sulle dichiarazioni di D.V., che ha sostenuto di non essere stata mai visitata.

Quanto alla pratica n. 315 la prova della responsabilità era fornita dal fatto che il m. aveva escluso di essere stato sottoposto a visita e che i certificati rientravano nella tipologia della collaborazione con An. e presentavano le medesime caratteristiche grafiche.

La Corte di merito rigettava l'appello del S., respingendo, in particolare, la richiesta di nullità della sentenza per difetto di contestazione, non essendo stati contestati al S. reati concernenti le pratiche contrassegnate con i numeri 314 e 315 con il decreto di citazione a giudizio.

Infine la Corte di merito dichiarava la estinzione per prescrizione del delitto di corruzione e riduceva la pena ad anni uno e mesi due di reclusione.

Con il ricorso per cassazione S.G. deduceva:



a) la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione alla negata nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 417 c.p.p., lett. b), art. 429 c.p.p., lett. c), artt. 423 e 522 c.p.p. ed al contenuto della ordinanza emessa dal Tribunale di Genova il 9 maggio del 2000.

In sintesi al S. con la richiesta di rinvio a giudizio e con il decreto che dispone il giudizio non venivano contestati reati con riferimento specifico alle pratiche contrassegnate con i numeri 314 e 315.

Tali pratiche, invece, erano state menzionate con riferimento al reato associativo contestato al S., all' An. e ad altri a dimostrazione dei rapporti esistenti tra gli imputati.

Non si può ritenere che vi sia stata contestazione in fatto della pratica 314 perché, come stabilito dalla ordinanza citata, l'interrogatorio era finalizzato soltanto ad accertare i rapporti tra il S. e l' An. in relazione al delitto associativo, dal quale, comunque, il ricorrente veniva assolto.

In ordine alla pratica n. 315 non vi era stato alcun interrogatorio e la responsabilità era stata affermata perché trattavasi di pratica analoga ad altre esaminate.

E' ravvisabile, quindi, la mancata correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza e la effettiva lesione dei diritti della difesa. b) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione al combinato disposto degli artt. 522 e 604 c.p.p.. c) il vizio di motivazione in relazione alla avvenuta conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, mancando la prova di un danno risarcibile.

I motivi posti a sostegno del ricorso di S.G. non sono fondati.

Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione il S. ripropone la eccezione, già rigettata dal Tribunale e dalla Corte di Appello, di indeterminatezza della contestazione dal momento che le pratiche nn. 314 e 315, per le quali vi è stata condanna per falso e corruzione, non erano state specificamente indicate nei rispettivi capi di imputazione.

Le argomentazioni difensive, anche se suggestive, non convincono.

Ed, invero, è del tutto pacifico che le pratiche in questione erano indicate nel capo di imputazione concernente l'associazione per delinquere al fine di dimostrare i collegamenti tra l' An. ed il S..

Quindi il S. era ben a conoscenza che quelle pratiche erano ritenute dalla Accusa sospette e che su di esse si sarebbe svolta la istruttoria dibattimentale.

Tanto è vero ciò che sulla pratica n. 314 il S. è stato lungamente interrogato ed ha esposto la sua difesa, a nulla rilevando che, invece, sulla pratica n. 315 non gli siano state rivolte specifiche domande.

Orbene dal momento che la Suprema Corte ha più volte chiarito che la contestazione mira a consentire una adeguata difesa, anche tecnica, dell'imputato, non vi è dubbio che nel caso di specie,



come è stato segnalato dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, non vi è stata alcuna lesione effettiva del diritto di difesa.

È quasi superfluo rilevare che il decreto di citazione a giudizio è un atto che deve essere letto nel suo insieme e che, pertanto, il S. si sarebbe dovuto difendere, come in realtà ha fatto, dalle accuse contenute in tutti i capi di imputazione.

Il fatto poi che dal delitto associativo il S. sia stato assolto è circostanza che non ha alcuna influenza sul problema della contestazione e della correlazione tra accusa e quanto ritenuto in sentenza.

Le altre deduzioni contenute nei due motivi di ricorso in esame sono di merito e, comunque, i giudici hanno ben chiarito in base a quali elementi, dinanzi indicati specificamente, si poteva pervenire ad una affermazione di responsabilità per i reati contestati al S..

Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione perché è fuori dubbio che i reati di falso e corruzione, come correttamente posto in evidenza dai giudici di merito, possano determinare un danno per l'ente pubblico del quale l'imputato sia dipendente sia al corretto funzionamento dello stesso, sia alla immagine con conseguente perdita di utenti.

Ebbene nel caso di specie i giudici del merito, con accertamento non censurabile in questa sede, hanno ritenuto sussistente un nesso di causalità tra la condotta dell'imputato ed il pregiudizio lamentato dalle parti civili.

Correttamente la determinazione in concreto del danno risarcibile, operazione non certo semplice, è stata demandata al competente giudice civile.

### 3) M.G..

M.G., medico, in primo grado è stato ritenuto responsabile dei reati di corruzione e falso e condannato, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione oltre al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili Azienda ospedale San Y. e ASL 3<sup>a</sup> genovese.

Dichiarata la estinzione per prescrizione del delitto di corruzione, la Corte di merito riduceva la pena inflitta al M. per il delitto di falso continuato ad anni uno e mesi due di reclusione.

La prova della responsabilità era fondata sulle dichiarazioni ammissive confortate da quelle dei coimputati ma. e L. e dall'esame delle pratiche.

Con il ricorso per cassazione M.G. deduceva:

a) il vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 479 c.p. perché la condanna si fonda su una imputazione generica ed imprecisa che parla di certificazioni fasulle e che non precisa quale tipo di falsità sia stato commesso e quanti siano i certificati falsi;



b) la violazione degli artt. 81 cpv, 133 e 479 c.p. perché la determinazione della pena base e dell'aumento per continuazione sono sformite di adeguata giustificazione anche per le ragioni indicate nel motivo precedente;

c) il vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni ed alla liquidazione delle spese di costituzione delle parti civili liquidate in primo grado.

I motivi di impugnazione sono infondati ed anzi ai limiti della ammissibilità.

In effetti il ricorrente ha proposto, per la prima volta in sede di legittimità, il problema di una genericità della imputazione;

siffatta violazione di legge si sarebbe, invero, dovuta eccepire precedentemente.

In ogni caso se è vero che il capo di imputazione era affetto da una qualche genericità e se è vero che nello stesso si parlava di certificazioni fasulle, è anche vero che è stato proprio il M. che, difendendosi dalle accuse, che ha mostrato di avere perfettamente compreso, ha chiarito che si trattava di certificati gonfiati, ovvero indicanti termini di guarigione superiori a quelli reali.

La genericità dell'accusa è stata, pertanto, colmata proprio dalle dichiarazioni ammissive dell'imputato.

Quanto al problema della pena è sufficiente osservare che al M. è stata comminata una pena prossima al minimo edittale ed è stato disposto un aumento per continuazione di soli due mesi di reclusione nella piena osservanza dei criteri di cui all'art. 133 c.p..

Anche tale motivo è, pertanto, infondato.

Con riferimento alle osservazioni contenute nel terzo motivo di impugnazione non si può fare altro che rinviare a quanto già si è rilevato per analogo motivo proposto dal ricorrente S. G..

Anche tale motivo è, quindi, infondato.

4) C.R..

C.R., medico del reparto di ortopedia dell'ospedale di X. , in primo grado veniva assolto dai delitti di associazione per delinquere e peculato e condannato per due episodi di falso e corruzione alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.

La Corte di Appello dichiarava la estinzione per prescrizione del delitto di corruzione, assolveva il C. dal delitto di falso in relazione alla pratica di S.M. e confermava l'affermazione di responsabilità per i falsi relativi alla pratica Gi. - Ma., rideterminando la pena in anni uno e mesi due di reclusione.

La prova si fondava sul fatto che i certificati portavano il timbro dell'ospedale ove prestava servizio il ricorrente, che il raffronto con certificati con assoluta certezza attribuibili al C. evidenziava una



identica grafia e che il C. mai aveva disconosciuto la materiale redazione e la sottoscrizione dei certificati.

Con il ricorso per cassazione C.R. ha dedotto:

a) il vizio di motivazione in relazione agli artt. 476 e 479 c.p. essendosi limitato il giudice di appello a riproporre gli argomenti del giudice di primo grado senza tenere conto degli argomenti contrari contenuti nell'atto di appello;

b) la erronea applicazione degli artt. 133, 476, 479 81 cpv c.p. e art. 597 c.p.p. perché la pena base per il reato più grave - corruzione - era stata fissata in primo grado nel minimo edittale di due anni di reclusione, mentre la Corte di merito, dichiarato estinto il reato di corruzione, ha fissato inespugnabilmente la pena base per il delitto di falso in misura notevolmente superiore al minimo edittale con una sostanziale reformatio in peius.

Il primo motivo di impugnazione è inammissibile perché il ricorrente ha censurato la valutazione delle prove compiuta dai giudici di secondo grado.

In effetti non è vero che la Corte di merito non abbia tenuto conto dei rilievi dell'appellante, ma li ha semplicemente disattesi confermando sostanzialmente gli argomenti del giudice di primo grado.

D'altra parte il ricorrente non ha dedotto manifeste illogicità o contraddittorietà, ma si è limitato a rilevare che non erano stati raccolti elementi indiziari di carattere univoco tali da giustificare la condanna.

Ed, invece, con molta precisione la Corte di merito ha spiegato che la pratica Gi. - Ma., concernente un prolungamento di malattia doveva essere attribuita al C. non solo perché da quest'ultimo non disconosciuta, ma principalmente perché i certificati, che erano redatti su moduli del reparto di ortopedia dell'Ospedale X. , dove C. prestava servizio, erano del tutto identici come grafia a quelli pacificamente redatti dal ricorrente, la paziente, che era di Savona, stranamente si era recata presso un ambulatorio di un ospedale genovese ed, infine, sulla pratica era stato segnato quello che è stato ritenuto il compenso corruttivo di L. 300.000.

Si tratta di motivazione congrua ed immune da vizi logici che non merita censure sotto il profilo della legittimità.

E' infondato anche il secondo motivo di impugnazione perché il giudice di appello non può infliggere una pena più grave di quella inflitta all'imputato in primo grado, ma nel caso il reato più grave venga meno per una qualsivoglia ragione (assoluzione, estinzione o altro), il giudice è libero di determinare la nuova pena base del reato più grave anche discostandosi dal minimo edittale che era stato, invece, adottato in primo grado per altro reato, purchè non superi la pena complessiva inflitta dal primo giudice.

Ebbene nel caso di specie la Corte di merito, dopo avere dichiarato estinto per prescrizione il delitto di corruzione - reato ritenuto più grave in primo grado -, ha determinato la pena base per il delitto di



falso in misura leggermente superiore al minimo edittale, senza però superare la pena complessiva inflitta in primo grado, ma anzi significativamente diminuendola.

5) Si.Gu..

In primo grado Si.Gu., medico presso l'ospedale di X. e successivamente presso l'ospedale di X. , è stato ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere, corruzione, falso e truffa e, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante del nesso teleologico, veniva condannato alla pena complessiva di anni tre e mesi undici di reclusione nonché al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile ASL 3<sup>a</sup> genovese.

La Corte di Appello dichiarava estinti per prescrizione i reati di associazione per delinquere e truffa per effetto delle riconosciute attenuanti generiche e per i residui delitti di corruzione e falso determinava la pena in anni due e mesi otto di reclusione.

La prova della responsabilità era desumibile dalle ammissioni del Si., confortate da quelle di Bi. e di taluni dei soggetti pretesemene infortunati.

La Corte di merito, inoltre, rigettava l'appello della parte civile con riferimento ad altre due pratiche.

Con il ricorso per cassazione il Si. ha dedotto:

a) il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 62 bis, 69, 81 cpv, 319 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 sia perchè sono scarsi gli elementi di prova per fondare una affermazione di responsabilità, sia perchè la condanna è intervenuta soltanto per due casi e non si può fare riferimento ai numerosi casi che emergerebbero in via incidentale per la determinazione della pena, che per gli altri medici in analoga situazione è stata, specialmente per effetto della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche, molto più contenuta;

b) il vizio di motivazione in ordine agli artt. 538, 539 e 541 c.p.p. specialmente con riferimento alla eccessiva liquidazione delle spese di parte civile.

E' infondato il primo motivo di impugnazione.

In modo del tutto generico il ricorrente ha sostenuto che erano scarsi gli elementi di prova per fondare una affermazione di responsabilità.

Naturalmente non è così perché, come si è detto, la Corte di merito ha fondato la condanna sulle stesse ammissioni del ricorrente, oltre che sulle dichiarazioni del Bi. e di alcuni infortunati.

Si tratta di motivazione non censurabile e certamente non superabile con le davvero assai scarse considerazioni del ricorrente.

I rilievi in ordine al trattamento sanzionatorio sono di merito;





i giudici di merito, infatti, hanno fatto corretto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p..

Nè la pena comminata sembra differenziarsi troppo da quelle inflitte agli altri imputati ritenuti responsabili dei delitti di falso e corruzione.

Quanto alla questione del risarcimento dei danni appare opportuno rinviare alle considerazioni svolte in ordine ad analogo motivo sollevato da M.G..

Non è infine corretto sostenere che le spese liquidate alle parti civili siano eccessive perchè il reato di corruzione è oramai inesistente dal momento che, invece, vi è stata condanna, peraltro non specificamente contestata, anche per tale grave reato.

I giudici di appello, con valutazione di merito non censurabile in questa sede di legittimità, hanno ritenuto la liquidazione delle spese effettuata corretta tenuto conto della complessità delle fasi dibattimentali e della gravità dei reati contestati.

La motivazione non merita censure di legittimità. 6) Z.G..

Z.G., medico dipendente dell'Ospedale di X. , veniva in primo grado ritenuto responsabile dei reati di falso e corruzione e con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante del nesso teleologico veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione.

La Corte di Appello, in accoglimento della impugnazione dell'imputato, riteneva le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, anche per la ammissione degli addebiti, e conseguentemente dichiarava estinto per prescrizione il delitto di corruzione e determinava la pena per i reati di falso in anni uno e mesi quattro di reclusione con la concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p..

Con il ricorso per cassazione Z. impugnava soltanto con riferimento alle statuizioni civili denunciando il vizio di motivazione mancando la prova in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile ed essendo eccessiva la somma liquidata per le spese di parte civile.

Il motivo di ricorso è infondato.

La Corte di merito ha affermato il diritto delle parti civili al risarcimento dei danni patrimoniali e non derivati direttamente dai reati per i quali era stata pronunciata condanna oltre che per quelli per i quali vi era stata pronuncia di estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 578 c.p.p..

Dai delitti di corruzione e falso in atto pubblico è derivato certamente un turbamento della regolarità della attività amministrativa ed un discredito per l'ente pubblico del quale era dipendente lo Z., con possibile riduzione di utenti e conseguenti danni anche economici.

Non vi può, pertanto, essere dubbio in ordine al fatto che la condotta dello Z. abbia prodotto danni alla ASL 3<sup>a</sup> genovese della quale era dipendente.



La Corte poi correttamente ha demandato al giudice civile la determinazione dell'ammontare dei danni subiti dalla parte civile, non avendo la Corte territoriale elementi utili per quantificarlo.

Non ha pregio poi il rilievo del ricorrente in ordine al fatto che la Corte di merito avrebbe demandato al giudice civile anche l'accertamento in ordine alla stessa sussistenza di un danno, essendosi limitata ad accertare la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso, non solo perchè in effetti, come si è detto, la Corte di merito ha affermato che certamente i danni all'immagine, e quelli patrimoniali da accertare compiutamente, subiti dall'Ente pubblico erano in connessione causale con al condotta dello Z., ma anche perchè il giudice penale, nel pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni, non è tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, nè deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (così Cass. Sez. 5<sup>a</sup> penale, 19 ottobre 2000 - 10 gennaio 2001, n. 191, CED 218077).

Non merita, pertanto, censure di legittimità la decisione impugnata sul punto.

Quanto alla eccessività della somma liquidata per le spese alle parti civili va detto che si tratta di evidenti censure di merito, essendo demandata al giudice di merito la valutazione della complessità del processo e dell'impegno della parte civile.

Del resto le suddette valutazioni possono condividersi sia perché la somma liquidata dalla Corte di merito appare davvero contenuta, sia perché quella liquidata in primo grado, di sicuro rilevante, è commisurata alla complessità del processo, alla lunga istruttoria dibattimentale dello stesso e, quindi, all'impegno professionale profuso dai legali delle parti civili.

Anche tale motivo deve, pertanto, essere rigettato.

7) Ba.Fr..

Ba.Fr., definito faccendiere, è stato assolto in primo grado dai delitti di associazione per delinquere e peculato, mentre è stato condannato per i reati di corruzione e falso aggravati dal nesso teleologico alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione.

La Corte di Appello ha esaminato minuziosamente la posizione del Ba. in ordine alla accusa di associazione per delinquere e di peculato ed ha rigettato l'impugnazione del Pubblico Ministero sul punto, ha descritto le attività criminose poste in essere dal Ba. ed in sede di dispositivo, in parziale accoglimento della impugnazione dell'imputato, ha concesso le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante ed ha ridotto la pena ad anni tre e mesi sei di reclusione.

Con il ricorso Ba.Fr. ha dedotto il vizio di motivazione perché la Corte di merito ha disatteso la sua richiesta di ritenere prevalenti le attenuanti generiche, in considerazione del comportamento processuale, della non gravità dei precedenti penali e del ruolo non di prima grandezza svolto, senza alcuna motivazione.



Il motivo di ricorso è fondato perché effettivamente il ricorrente, con l'atto di appello, aveva richiesto di ritenere prevalenti le attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale e della non gravità dei precedenti penali e la Corte di merito, senza alcuna motivazione, ha disatteso la richiesta ritenendo la generiche riconosciute soltanto equivalenti.

L'assenza di motivazione sul punto impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova per un nuovo esame sul punto.

8) L.M..

L.M., avvocato, è stato condannato in primo grado per i reati di promozione di una associazione per delinquere dedita a commettere truffe in danno di assicurazioni, falso ideologico e corruzione, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante del nesso teleologico contestata, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, oltre alla interdizione temporanea dai pubblici uffici.

L'affermazione di responsabilità era fondata sulla valutazione del materiale sequestrato, sulle dichiarazioni di coimputati ed imputati giudicati separatamente e sulle dichiarazioni dello stesso L., che ha ammesso che alcuni comportamenti erano irregolari e che molte patologie erano gonfiate.

La Corte di Appello, dopo avere rigettato una eccezione di nullità del decreto che disponeva il giudizio per errore procedurale nella contestazione di una aggravante in udienza, ha esaminato i rapporti esistenti tra il L. e molti medici, ha indicato le ragioni che consentivano di ritenere attendibili i coimputati che avevano accusato il L., ha esaminato molte pratiche irregolari che costituivano riscontri alle dichiarazioni accusatorie, ha escluso che l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 si riferisse anche al delitto associativo, ha tenuto conto anche dell'appello del Pubblico Ministero, rigettandolo per quanto concerne l'accusa di peculato ed accogliendolo per quanto concerne la determinazione della pena, ed ha fissato la condanna complessiva in anni quattro di reclusione.

Con il ricorso per cassazione, a firma dell'avvocato Alessandro Vaccaro, L.M. deduceva:

a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) relativamente alla ordinanza dibattimentale riguardante la eccepita violazione dell'art. 416 c.p.p. vigente prima della novella del 16 dicembre 1999.

In effetti a fronte della contestazione nel corso della udienza preliminare della aggravante del nesso teleologico il GUP decise di operare lo stralcio della posizione del L., anche tenuto conto della sua assenza, e di disporre una nuova notifica del decreto di citazione senza rimettere gli atti al Pubblico Ministero che avrebbe dovuto, prima di spedire la nuova richiesta di rinvio a giudizio, procedere all'interrogatorio dell'imputato ai sensi del previgente art. 416 c.p.p.. b) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente, in particolare, si doleva del fatto che non si era tenuto conto dei rilievi contenuti nell'atto di appello, avendo la Corte di merito, specialmente con riferimento al delitto associativo, motivato per relationem ritenendo apoditticamente generici i rilievi dell'appellante.



In effetti l'errore del Tribunale prima e della Corte poi consisteva nel fatto che i pur corretti criteri interpretativi individuati con riferimento, in particolare, al delitto associativo non erano stati correttamente rapportati al caso in esame.

Il ricorrente poi denunciava tutte le carenze riscontrate nella valutazione della prova con riferimento ai rapporti con i dottori be., Be. e b. ed alla inattendibilità del Bi..

Infine il ricorrente rilevava che la Corte di merito non aveva confutato l'esame delle pratiche compiuto dalla difesa, esame che escludeva non solo la sistematicità dei rapporti tra il L. ed alcuni medici, ma escludeva anche la partecipazione del L. a falsi e truffe: il ricorrente faceva poi seguire il puntuale esame delle pratiche suddette già sottoposto al vaglio del giudice di secondo grado;

c) la mancanza di motivazione in ordine alla negata prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata e la manifesta illogicità in tema di trattamento sanzionatorio perchè non si comprende se essendosi il L. interessato soltanto di aggravamenti il suo comportamento sia stato considerato più o meno grave di quello di chi ha costruito a tavolino gli infortuni;

d) il vizio di motivazione con riferimento a tre certificati del dottor D. ed a due del dottor b., essendo stati rilasciati i predetti certificati nel corso di una attività privatistica e non pubblica, con la evidente conseguenza in tema di corretta qualificazione giuridica dei fatti.

Con i motivi nuovi, a firma dell'avvocato Andrea Vernazza, Mario L. deduceva:

e) in relazione al primo motivo di impugnazione il ricorrente indicava nuovi argomenti, tratti essenzialmente dalla interpretazione dell'art. 423 c.p.p., a sostegno della tesi della nullità del decreto che disponeva il giudizio per violazione dell'art. 416 c.p.p. all'epoca vigente;

f) nuovi argomenti per sostenere la non sussistenza del delitto associativo venivano indicati con riferimento al secondo motivo di impugnazione;

g) infine venivano ripresi gli argomenti tesi a dimostrare la illogicità della motivazione in tema di trattamento sanzionatorio.

I motivi di impugnazione posti a sostegno del ricorso proposto dal L. non sono fondati.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione è accaduto che nel corso della udienza preliminare il Pubblico Ministero chiedeva l'integrazione della imputazione nei confronti di alcuni imputati dovendosi precisare che si trattava di reati commessi con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 in quanto finalizzati alla truffa in danno di compagnie di assicurazione.

Il GUP disponeva lo stralcio per il L. ed altri imputati per effettuare la nuova contestazione con le integrazioni richieste dal Pubblico Ministero e fissava la nuova udienza.

Il ricorrente ha in buona sostanza dedotto che si trattava di contestazione di un fatto nuovo e che, essendo stato disposto lo stralcio della posizione del L., si sarebbe dovuto procedere al deposito



degli atti ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. con l'invito all'imputato a rendere interrogatorio perchè nel frattempo era entrata in vigore la c.d. Legge Carotti che aveva introdotto, tra l'altro, questi nuovi istituti.

La mancata spedizione dell'avviso di deposito degli atti e l'omesso invito all'imputato a rendere interrogatorio avrebbero prodotto la nullità di cui all'art. 416 c.p..

Il motivo di ricorso non può essere accolto.

Sul piano procedurale certamente il GUP ha errato nel disporre uno stralcio della posizione del L. non giustificato dalla situazione processuale e non consentito dalle norme.

Ed, infatti, l'art. 423 c.p.p. che disciplina la modificazione della imputazione nel corso della udienza preliminare e che era, quindi, applicabile nel caso di specie, dispone che il Pubblico Ministero modifica l'imputazione e...contesta all'imputato presente la circostanza aggravante ravvisata.

Se l'imputato non è presente, la modifica della imputazione è comunicata al difensore.

Diverso è il sistema previsto dall'art. 423 c.p.p., comma 2 che concerne la contestazione di un fatto nuovo.

Il sistema delineato dall'art. 423 c.p.p. per il giudizio preliminare è del tutto diverso da quello previsto per la fase dibattimentale dall'art. 520 c.p.p., che richiede la formale contestazione della aggravante mediante notifica del verbale di dibattimento.

Tanto premesso, va detto che nel caso di specie di sicuro non si trattava della contestazione di un fatto nuovo, come erroneamente sostenuto dai difensori del L. perchè, come si è dinanzi precisato, il Pubblico Ministero aveva chiesto di precisare che i fatti erano stati commessi al fine di perpetrare delle truffe alle compagnie di assicurazione e che, pertanto, era ravvisabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2.

I difensori hanno apoditticamente affermato che si trattava di un fatto nuovo, ma non hanno fornito alcun elemento per potere ciò ritenere, essendo al contrario del tutto evidente che la contestazione riguardava una semplice aggravante.

Ed è opportuno precisare che da una attenta lettura di tutti i capi di imputazione contestati al L. emerge con chiarezza che i falsi e le corruzioni fossero preordinati a commettere i reati di truffa; di conseguenza la suddetta contestazione appariva anche superflua essendo stata l'aggravante contestata in fatto, cosa che è senz'altro sufficiente per consolidata giurisprudenza.

In ogni caso non trattandosi di fatto nuovo, ma di circostanza aggravante il GUP avrebbe dovuto fare riferimento al sistema indicato dall'art. 423 c.p.p., comma 1; pertanto non essendo presente l'imputato sarebbe stata sufficiente una semplice comunicazione al difensore presente, senza ulteriori formalità.



E' probabile che il GUP abbia fatto riferimento alla disposizione di cui all'art. 520 c.p.p. che disciplina situazioni analoghe verificatesi in sede dibattimentale, come rileva la Corte di merito, ma ciò non ha nessun rilievo specifico.

Il fatto vero che si è verificato è che a fronte di una procedura più spedita e meno garantista per l'imputato prevista dall'art. 423 c.p.p., comma 1 che era applicabile al caso di specie, come si è detto, il giudice, applicando una procedura che è più rispettosa dei diritti dell'imputato, ma che non è specificamente prevista per la situazione processuale considerata, ha disposto che la nuova aggravante venisse notificata all'imputato.

Ciò non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa del L., ma anzi, come è agevole comprendere, ha agevolato la difesa concedendo dei termini di difesa assai più ampi.

A fronte di tale situazione è del tutto incongruo eccepire la nullità ex art. 416 c.p.p. per violazione dell'art. 415 bis c.p.p. per la semplice ragione che il processo non è mai regredito nella fase delle indagini preliminari nè d'altronde ve ne sarebbe stato bisogno, nè sarebbe stato processualmente possibile.

D'altra parte anche l'utilizzo della procedura prevista dall'art. 520 c.p.p. per la fase dibattimentale non prevede la regressione del procedimento, ma prevede soltanto la notifica del verbale contenente la nuova contestazione.

Quindi in siffatte ipotesi non dovevano essere rispettate le nuove norme previste dalla Legge Carotti per la chiusura delle indagini preliminari, fase che per il procedimento in discussione si era chiusa da tempo e che non si è mai riaperta.

Non è, invero, possibile costruire una situazione processuale artificialmente diversa sfruttando un errore procedurale del GUP, non produttivo, però, di alcuna lesione dei diritti della difesa, e l'utilizzo di una terminologia non del tutto appropriata nei provvedimenti adottati e deducendo nullità del tutto inesistenti;

ciò che, invece, conta è la finalità della procedura adottata ed il conseguimento, nel pieno rispetto dei diritti della difesa, degli obiettivi della stessa.

Il motivo in discussione è, pertanto, infondato.

E' infondato anche il secondo motivo di impugnazione.

Non è vero, infatti, che la Corte abbia ignorato i rilievi critici dell'appellante, tanto è vero che li ha indicati puntualmente quando ha indicato i motivi di gravame.

Il fatto che la Corte non abbia risposto a tutti gli argomenti difensivi non rileva perchè, come è noto, secondo la giurisprudenza il giudice ha il dovere di esporre le ragioni poste a sostegno della decisione assunta e gli argomenti incompatibili con la stessa si devono intendere implicitamente disattesi.



Inoltre è certamente consentita la motivazione per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, come più volte ha precisato la giurisprudenza, specialmente quando gli argomenti difensivi non siano dotati di specificità e, comunque, non mettano realmente in discussione le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado.

Nel caso di specie, inoltre, le due sentenze sono conformi e, quindi, anche indipendentemente da un esplicito richiamo, esse si integrano.

Il ricorrente si è poi doluto del fatto che, pur avendo i giudici di merito individuato corretti criteri interpretativi per il delitto associativo, non abbiano poi fatto corretto uso di tali criteri nel caso concreto.

Ma siffatta affermazione non si può condividere dal momento che i giudici di merito, proprio in ossequio ai detti e non contestati criteri, hanno esaminato le singole pratiche che testimoniavano rapporti continui e non sporadici del L. con una serie di medici autori di falsi certificati.

Nè può avere rilievo il fatto che la Corte di merito abbia esaminato, a titolo esemplificativo al fine di dimostrare la erroneità della impostazione difensiva, soltanto alcune pratiche di quelle contestate dall'appellante perchè la Corte ha esplicitamente considerato le pratiche sulle quali vi erano le più consistenti obiezioni, rinviando per altre alle osservazioni del giudice di primo grado, dal momento che i rilievi dell'appellante non erano in grado di mettere in discussione le conclusioni raggiunte dal Tribunale.

Di merito sono poi le osservazioni sviluppate dal ricorrente sulle singole e specifiche pratiche incriminate; sul punto sono stati compiuti i dovuti accertamenti dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, che hanno esaminato tutte le ed pratiche fasulle ed hanno concluso, con motivazione del tutto ragionevole ed improntata ad un corretto uso dei criteri interpretativi della prova, per la sussistenza dei delitti di falso e di corruzione contestati, oltre che per la ravvisabilità di quello associativo.

In effetti il ricorrente più che mettere in evidenza le manifeste illogicità o le contraddizioni o l'assoluta mancanza della motivazione del provvedimento impugnato, sembra dolersi della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito e sembra sollecitare una impossibile rivalutazione delle prove da parte di questo giudice di legittimità.

Per concludere sul punto appare corretto precisare che la motivazione impugnata appare non solo congrua, ma anche immune da interne contraddizioni e che l'affermazione di responsabilità è fondata sull'esame del materiale sequestrato - pratiche, agende ed appunti - sulle dichiarazioni di coimputati ed imputati giudicati separatamente e sulle dichiarazioni dello stesso L., che ha ammesso di avere tenuto alcuni comportamenti irregolari, di avere intenzionalmente aggravato i danni riportati da alcuni suoi clienti e di avere ricevuto danaro per le pratiche gonfiate.

Ora è vero che le dichiarazioni di alcuni coimputati - vedi ad esempio Be., b. ed altri - in alcuni punti sono non del tutto attendibili, ma è pure vero che i giudici del merito, dopo avere lungamente analizzato le dichiarazioni dei collaboranti, li hanno ritenuti attendibili ed hanno utilizzato soltanto



le dichiarazioni che risultavano riscontrate dai documenti sequestrati o dalle dichiarazioni di testimoni o di altri coimputati.

Insomma il quadro probatorio di carico chiaramente e logicamente delineato dai giudici del merito non risulta per nulla scalfito dalle considerazioni, in verità alquanto generiche, del ricorrente, il quale, peraltro, non ha mai smentito le sue ammissioni.

Anche tale motivo deve essere, pertanto, rigettato.

Non merita alcuna censura il trattamento sanzionatorio.

Se è vero che non vi è motivazione specifica in ordine alla comparazione tra attenuanti ed aggravanti, è pure vero che da tutta la motivazione emerge una valutazione di gravità della condotta del L. che non consentiva un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

Quanto alla determinazione della pena i giudici di secondo grado hanno indicato specificamente tutte le ragioni - il fatto che si sia avvalso del suo ruolo di professionista per commettere gravi reati e che abbia costruito una rete tra medici compiacenti e procacciatori di sinistri ecc. ecc. - che imponevano un trattamento sanzionatorio di maggiore rigore, non avendo in tale situazione un grande rilievo se i sinistri siano stati costruiti a tavolino o se, invece, siano stati gonfiati sinistri veri.

Quanto all'ultimo motivo di impugnazione si deve rilevare che sono state dedotte questioni di merito non deducibili in sede di legittimità.

Quanto poi al fatto che in alcuni casi i dottori Di. e b. abbiano agito da professionisti privati e non da medici ospedalieri la deduzione appare generica perchè il ricorrente non ha precisato se tale pretesa attività privata sia quella detta intramoenia oppure sia vera e propria attività privata, fatto di sicuro rilievo per la qualificazione del fatto, perchè, come meglio si vedrà in seguito, l'attività intramoenia deve essere qualificata pubblica.

Il motivo, pertanto, per come è stato proposto è inammissibile.

9) Pa.Lu..

Pa.Lu., professore universitario in medicina, è stato assolto dai reati di associazione per delinquere e peculato ed è stato in primo grado ritenuto responsabile dei reati di falso e corruzione in relazione a numerosi certificati medici e condannato alla pena di anni tre di reclusione.

La Corte di Appello ha rigettato un primo motivo di appello concernente la valutazione delle prove spiegando che le dichiarazioni di Ba. ed altri coimputati avevano trovato riscontro nelle ammissioni del Pa. - che aveva detto di essere stato di manica larga nelle certificazioni e di avere ricevuto danaro sebbene mai richiesto - e nelle dichiarazioni dei presunti infortunati, mentre ha accolto il secondo motivo riconoscendo le attenuanti generiche con criterio di equivalenza, con conseguente riduzione della pena ad anni due e mesi dieci di reclusione.

Con il ricorso Pa.Lu. ha dedotto:





a) il vizio di motivazione in ordine agli artt. 319, 479 e 133 c.p. e art. 192 c.p.p. essendosi la Corte di merito fondata soltanto sulle affermazioni del coimputato Ba.Fr. prive di riscontri;

b) il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. per non avere la Corte di merito, con motivazione insufficiente ed incongrua, riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche.

Il primo motivo di impugnazione è generico e manifestamente infondato dal momento che il ricorrente si è limitato a dedurre che mancavano riscontri obiettivi alle dichiarazioni del coimputato Ba..

Non è così perchè i giudici di merito hanno chiarito che le affermazioni del Ba. avevano trovato conferma proprio nelle ammissioni del Pa., il quale aveva ammesso che molte patologie erano gonfiate e che aveva ricevuto danaro, nelle certificazioni e nelle dichiarazioni di alcuni infortunati.

Si tratta di motivazione assolutamente corretta e non censurabile.

E' infondato il motivo concernente il trattamento sanzionatorio perchè la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per ritenere la prevalenza delle attenuanti generiche tenuto conto del numero dei certificati falsi, oltre che delle condizioni sociali ed economiche dell'imputato, che lo avrebbero dovuto indurre a condotte più corrette.

Si tratta di valutazioni di merito, che non meritano alcuna censura sotto il profilo della legittimità.  
10) F.I..

F.I. era un collaboratore dell'avvocato L. e lavorava in una stanza dello studio.

Dal Tribunale il F. è stato ritenuto responsabile dei delitti di partecipazione ad una associazione per delinquere, falso e corruzione, mentre è stato assolto dal reato di peculato e prosciolto da quello di truffa estintosi per prescrizione.

Gli sono state negate le attenuanti generiche ed è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione.

La prova della sua responsabilità è stata desunta dalle dichiarazioni del coimputato L. e degli altri imputati giudicati separatamente, ed in particolare del Be., dall'esame delle pratiche e dalle dichiarazioni dello stesso F..

La Corte di Appello ha rigettato il motivo di impugnazione concernente la errata valutazione delle prove, mentre ha riconosciuto le attenuanti generiche al F. per la sua incensuratezza con giudizio di equivalenza.

Ciò ha determinato la estinzione per prescrizione del delitto associativo e la conseguente riduzione della pena ad anni due e mesi dieci di reclusione.



Con il ricorso il F. ha dedotto:

a) Mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa in ordine alla contestazione dei delitti di falso e corruzione.

Il ricorrente ha riportato tutte le sue obiezioni sulla valutazione delle pratiche operata dal Tribunale ed ha sostenuto che la Corte di merito non ne aveva tenuto conto limitandosi ad esaminare, sia pure pervenendo a risultati erronei, soltanto la pratica concernente l'incidente patito da Ca.; sottolineava, inoltre, il ricorrente che l'affermazione di responsabilità si fondava sulle sole dichiarazioni del coimputato Be. non confortate da riscontri obiettivi;

b) la inosservanza della legge penale ed in particolare degli artt. 64, 65 e 157 c.p. ed il vizio di motivazione sul punto.

Il ricorrente ha, in particolare, rilevato che il giudice di primo grado nulla aveva detto sulla aggravante, tanto è vero che non aveva applicato alcun aumento per la sua presenza, cosicché concesse le attenuanti generiche la Corte avrebbe dovuto applicare una riduzione della pena, anche nel minimo, per le stesse e per ogni reato contestato, con la conseguente prescrizione del reato di corruzione.

I motivi posti a sostegno del ricorso del F. non sono fondati.

Non è, infatti, vero che la Corte di merito non abbia riesaminato le singole pratiche contenente documentazione falsa, tanto è vero che in alcuni casi è stato escluso l'addebito.

Ciò significa che l'esame delle doglianze dell'imputato è stato puntuale.

Naturalmente non sono state citate tutte le pratiche in discussione perchè ciò appariva superfluo quando i motivi di appello non erano specifici e non vi era nulla da aggiungere alle precise osservazioni del Tribunale; è necessario ricordare che, essendo conformi, le due decisioni di merito si integrano.

La Corte ha correttamente e logicamente osservato che le accuse mosse al F. si fondavano su una precisa valutazione delle prove, costituite dalle dichiarazioni del coimputato Be., ritenuto attendibile nonostante le generiche riserve del ricorrente, dal fatto che il F. custodiva il turno di presenza in ospedale del Be., al quale poteva inviare i clienti, dalla circostanza che il F. lavorava con il L., dalle ammissioni del F. stesso, che ha riferito di sapere che alcuni medici venivano pagati dal L., circostanza davvero singolare perchè solitamente i medici vengono pagati dai clienti, da quanto riferito dal L. stesso e da altri coimputati.

Ebbene parlare in siffatta situazione di assenza di riscontri obiettivi alle dichiarazioni del Be. è un fuor d'opera dal momento che tali dichiarazioni risultano confermate dagli elementi obiettivi dinanzi indicati e dalle dichiarazioni di altri coimputati, che, come è noto, secondo la giurisprudenza possono riscontrarsi reciprocamente.



Infine le deduzioni concernenti le singole pratiche sono di merito perchè il ricorrente pretende, in buona sostanza, che la Corte di legittimità, rivaluti il materiale probatorio già valutato da due giudici di merito, cosa che non è consentita.

Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione.

E' del tutto pacifico che, secondo la contestazione, tutti i reati attribuiti al F. risultavano aggravati dalla circostanza di cui all'art. 61 c.p., n. 2, ovvero dal nesso teleologico, essendo finalizzati a commettere truffe in danno delle assicurazioni.

Al F. in primo grado non sono state concesse le attenuanti generiche e non è stata esclusa l'aggravante.

Può anche darsi che nel calcolo della pena del reato base - in primo grado era il delitto di associazione per delinquere - il Tribunale abbia ommesso di calcolare l'aggravante, ma ciò non significa assolutamente eliminazione della stessa, trattandosi all'evidenza di un mero errore di calcolo.

Per gli altri reati era stata determinato un aumento di pena per la continuazione e, quindi, l'aggravante non veniva direttamente indicata quale elemento della determinazione di aumento della pena base, ma ciò evidentemente non significa affatto che l'aggravante era stata esclusa.

In grado di appello sono state concesse le attenuanti generiche con criterio di equivalenza e, quindi, il delitto associativo è stato dichiarato estinto per prescrizione.

Per gli altri reati, per i quali è stata ritenuta la responsabilità - falsi e corruzione - sussisteva l'aggravante del nesso teleologico - ripetesi mai esclusa - e la Corte di merito ha formulato un giudizio di equivalenza.

Ne consegue che è del tutto infondata la pretesa del ricorrente della tacita esclusione della aggravante in primo grado e della conseguente necessità di operare una riduzione sulla pena base degli altri reati con conseguente estinzione per prescrizione del delitto di corruzione.

Le decisioni sul punto della Corte di merito appaiono, pertanto, del tutto corrette.

11) Gr.Lu..

Assolto dai delitti di partecipazione ad una associazione per delinquere e peculato, Gr.Lu. in primo grado è stato condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i reati di falso e corruzione per false certificazioni rilasciate dietro compenso nelle sue funzioni di medico dell'ASL. La Corte di Appello, disattendendo il primo motivo di impugnazione, chiariva che la responsabilità del Gr. si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni del B. confortate da quelle di alcuni dei pretesi infortunati che avevano dichiarato di non essere stati mai visitati dal Gr. e dalle annotazioni circa le somme corrisposte al medico apposte sulle pratiche dal B. stesso.



La Corte, inoltre, dopo avere rigettato la richiesta di riconoscere l'applicabilità dell'art. 323 bis c.p. perchè il fatto in generale non appariva affatto di lieve entità, riconosceva all'imputato le attenuanti generiche che riteneva equivalenti alla contestata aggravante rideterminando la pena in anni due e mesi otto di reclusione.

Gr.Lu. con il ricorso per cassazione deduceva:

- a) la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione in ordine agli specifici punti dedotti con l'appello concernenti la richiesta di assoluzione dell'imputato e relativi essenzialmente alla inattendibilità del B. e dei presunti pazienti;
- b) la nullità della sentenza per la assenza dei riscontri alle dichiarazioni del B.;
- c) la nullità della sentenza perchè la inattendibilità del B. per molti aspetti era già stata ritenuta dai giudici di merito a proposito della assoluzione dal reato associativo di Sergio Oltracqua;
- d) la mancanza dell'elemento soggettivo del reato perchè il Gr., che rilasciava certificati di prolungamento della malattia, lavorava su certificazioni del pronto soccorso che non poteva supporre essere false. Nè il fatto che avesse rilasciato certificati anche al B., che ben conosceva, dimostra che fosse consapevole della inesistenza di patologie in capo allo stesso;
- e) la ravvisabilità nel caso di specie della ipotesi di cui all'art. 323 bis c.p. ricorrendone tutti gli elementi e non potendo l'ipotesi attenuata riferirsi soltanto a chi agisca in stato di bisogno;
- f) il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.

I motivi di impugnazione proposti da Gr.Lu. non sono fondati.

Con il primo motivo il Gr. si è lamentato del fatto che la Corte di merito non avesse affrontato specificamente tutti i rilievi del ricorrente in ordine alla pretesa inattendibilità del B. e dei presunti pazienti.

Orbene il ricorrente aveva in sede di appello indicato alcuni argomenti logici che dovevano fare ritenere la assenza di malafede nelle sue condotte;

la Corte di merito ha esplicitamente discusso e disatteso alcuni argomenti, mentre ne ha tralasciati altri.

In siffatta situazione non è possibile intravedere una mancanza di motivazione perchè il giudice deve tenere conto di tutti gli argomenti prospettati dalla difesa, ma non deve in motivazione confutarli tutti, essendo tenuto ad illustrare gli argomenti posti a sostegno della sua decisione e dovendosi ritenere disattesi tutti i rilievi incompatibili con la decisione assunta.

Del resto alcune delle considerazioni alle quali il ricorrente ha fatto riferimento - quali ad esempio quelle relative al fatto che il Gr. avrebbe potuto utilizzare certificati del suo ricettario privato e non dell'ASL - appaiono prive di obiettiva consistenza e significato.



Il primo motivo di impugnazione è, pertanto, infondato.

Anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha sostenuto la inattendibilità delle dichiarazioni del B. e dei suoi pazienti, è infondato.

Non è sufficiente, infatti, rilevare che si tratta di coimputati per dedurne la inattendibilità, dal momento che per le dichiarazioni dei coindagati il legislatore ha previsto il peculiare sistema disegnato dall'art. 192 c.p.p., comma 3, proprio perchè si tratta di dichiaranti nei confronti dei quali è legittimo nutrire delle prevenzioni.

Nel caso di specie tuttavia i giudici del merito - le due sentenze si integrano - hanno chiarito le ragioni che consentivano di ritenere le accuse del B. nei confronti del Gr. attendibili;

in effetti che i due si conoscessero è circostanza pacifica e che i due collaborassero professionalmente è fatto sostanzialmente ammesso anche dal Gr.; il problema consisteva allora nel verificare se il Gr. fosse a conoscenza della illiceità di alcune pratiche e ciò è risultato dal fatto che alcuni pazienti hanno ammesso di non essere stati per nulla visitati dal ricorrente.

E' allora indubbio che le dichiarazioni del B. risultano confermate da quelle dei pazienti e che il fatto che questi ultimi non fossero stati sottoposti a visita rende non credibile la buona fede invocata dal ricorrente.

Se a ciò si aggiunge che, come è stato messo in evidenza dai giudici di merito, negli appunti contenuti nei singoli fascicoli era indicata la corresponsione di danaro al Gr. che, invece, per quelle visite nulla avrebbe dovuto percepire, si comprende come anche tali elementi costituiscano validi riscontri e come il quadro probatorio a carico del ricorrente possa ritenersi solido.

Il fatto poi che alcune dichiarazioni del B. non siano state ritenute attendibili impone certo un maggiore rigore nella valutazione di quanto riferito dal dichiarante, ma non consente di mettere in dubbio le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito per quanto concerne la posizione di Gr..

Intanto, come è noto, può accadere che alcune dichiarazioni vengano confortate da riscontri oggettivi, che debbono essere individualizzanti, mentre per altra parte delle dichiarazioni non si rinvergono adeguati riscontri; in base alle regole di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 le dichiarazioni non confortate da altri elementi non possono costituire prova contrariamente alle prime; ciò naturalmente non consente di affermare che il dichiarante sia inattendibile.

Inoltre è noto l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale è ben possibile la ed attendibilità frazionata, nel senso che il dichiarante può dire molte verità, ma può anche nel contesto di dichiarazioni che coinvolgano più persone tacere qualcosa o addirittura dire delle falsità.

Ciò impone al giudice una particolare attenzione, ma di sicuro il fatto che alcune dichiarazioni non siano riscontrate ed il fatto che altre possano addirittura non essere veritiere non consentono di ritenere inattendibili tutte le dichiarazioni del collaborante.



E' di merito il quarto motivo di impugnazione.

In effetti nella discussione del secondo motivo di ricorso sono stati elencati gli elementi di prova a carico, tra i quali merita rilievo al fine del riconoscimento del dolo quello di avere redatto certificati senza nemmeno visitare i pazienti.

Ebbene il ricorrente più che censurare la motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità, in verità non rinvenibile, ha contestato la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, cosa inammissibile in sede di legittimità.

Non è fondato nemmeno il quinto motivo di impugnazione con il quale il ricorrente si è doluto del mancato riconoscimento della ipotesi lieve di cui all'art. 323 bis c.p..

E' del tutto pacifico che la qualificazione giuridica della ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità deve essere effettuata in base alla valutazione complessiva del fatto in tutti i suoi elementi e modalità (Cass., Sez. 6<sup>^</sup>, 17 ottobre 1991-20 novembre 1991, n. 12218).

Ciò significa che il puro dato patrimoniale non è da solo sufficiente ad integrare l'attenuante speciale in discussione;

insomma il riconoscimento della attenuante non può essere correlato alla entità del vantaggio conseguito dal reo (vedi Cass. 3 ottobre 1997, Pasa, CED, 209011).

E' necessario, pertanto, prendere in considerazione anche tutti gli aspetti di natura soggettiva e pervenire ad una qualificazione globale del fatto rilevantemente attenuata rispetto alle ipotesi ordinarie del fatto richiamate dalla norma incriminatrice (vedi Cass., Sez. 6<sup>^</sup>, 29 settembre 2004 - 21 gennaio 2005 n. 1898, CED 231444).

E' necessario sottolineare che il fatto globalmente considerato non deve essere semplicemente un fatto lieve, ma un fatto di particolare tenuità rispetto alle ipotesi ordinarie.

Orbene i giudici del merito, come è lecito desumere dal complesso delle motivazioni, hanno valutato il fatto complessivamente in base ai criteri indicati ed hanno ritenuto il fatto di non particolare tenuità, tenuto conto del lungo tempo durante il quale sono stati perpetrati illeciti, della collaborazione con personaggi di dubbia fama e della posizione personale dell'imputato che lo avrebbe dovuto indurre a comportamenti corretti.

Pertanto non è vero che la Corte di merito abbia ancorato la valutazione considerata alla inesistenza di uno stato di bisogno, ma ha soltanto indicato tra gli elementi che non consentivano di ritenere l'ipotesi di cui all'art. 323 bis c.p. il fatto che il Gr. non aveva bisogni di tipo economico, perchè la sussistenza di gravi necessità economiche può, in presenza di ulteriori elementi, indurre il giudice ad una valutazione complessiva favorevole all'imputato.



Di merito è, infine, l'ultimo motivo di impugnazione perchè il giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti è lasciato alla discrezionalità del giudice, che nel caso di specie le ha ritenute di pari intensità, evidentemente una di segno negativo e l'altra positivo.

Siffatta motivazione, certamente assai stringata, non merita però censure sotto il profilo della legittimità, anche perchè la valutazione di gravità delle condotte poste in essere emerge da tutto il contesto motivazionale, mentre il riconoscimento delle attenuanti generiche è fondato esclusivamente sulla condizione soggettiva di incensuratezza.

12) A.R..

A.R., medico dipendente dell'ospedale Villa Scassi, è stato condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i reati di falso ideologico e corruzione (mentre è stato assolto dal delitto di peculato) sulla base delle dichiarazioni dei coimputati B. e Be. e di alcuni presunti infortunati nonché delle annotazioni contenute in alcune pratiche.

La Corte di Appello ha rigettato l'assunto che i certificati non fossero attribuibili all' A. perchè falsificati dal Be., ha negato che i predetti certificati redatti su moduli dell'ospedale potessero riferirsi alla attività sanitaria intramuraria dell' A. esercitata come libero professionista, ha escluso che l'imputato non fosse a conoscenza della finalità del falso ed ha, infine, riconosciuto allo stesso le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante con riduzione della pena inflitta in primo grado ad anni due e mesi otto di reclusione.

Con il ricorso per cassazione l' A. ha dedotto:

a) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell' A. per i reati di falso e corruzione contestati perchè erroneamente la redazione dei certificati con apparente firma A. sono stati allo stesso attribuiti, dal momento che molti certificati sono stati redatti dal Be. ed altri dal B..

Sul punto non è stato effettuato nessun accertamento tecnico ed i giudici di merito hanno ammesso che il metodo di raffronto era empirico.

Nè sono logici gli argomenti utilizzati perchè il Be. ha disconosciuto anche la falsificazione di certificati poi acclarata.

Infine quanto al delitto di corruzione le annotazioni del B. sulle pratiche sono scarsamente attendibili, come si desume dalle stesse dichiarazioni del B.;

b) la erronea applicazione degli artt. 476 e 479 c.p. ed il vizio di motivazione sul punto perchè i certificati attribuiti all' A. non erano atti pubblici, ma rilasciati nell'ambito della attività libero professionale intramuraria, cosa negata dalla Corte di merito sulla base di una affermazione indimostrata e cioè che i moduli dell'ospedale di norma non sono utilizzati dal medico nell'ambito della libera professione esercitata intramoenia e, comunque, errata perchè anche l'uso di moduli dell'ospedale non muta il tipo di rapporto privatistico.

Nel caso di specie sarebbe, quindi, ravvisabile la violazione dell'art. 481 c.p.;



c) la erronea applicazione dell'art. 61 c.p., n. 2 ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante perchè non vi è alcuna prova che l' A. fosse a conoscenza che il falso fosse finalizzato alla truffa alle assicurazioni;

d) il vizio di motivazione in ordine alla negata prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata non avendo la Corte di merito tenuto conto dell'esiguo numero dei certificati in questione, del comportamento successivo ai fatti, del lungo tempo trascorso dai fatti e dell'avvenuto risarcimento del danno, come da documentazione prodotta dinanzi alla Corte di merito.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da A.R. non sono fondati.

Non è fondato il primo motivo di impugnazione ed anzi per molti aspetti si risolve in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.

In effetti il ricorrente ha proposto stralci di interrogatorio di B. e di Be., due degli accusatori dell' A., con l'intento di dimostrare la errata interpretazione di alcune proposizioni dei due dichiaranti operata dai giudici di merito.

Ma siffatta operazione non è proponibile sia perché di sicuro la Corte di legittimità non può sostituirsi ai giudici di merito nella delicata opera di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, sia perché l'esame soltanto parziale dei dati probatori potrebbe essere fuorviante.

Si deve ribadire che alla Corte di legittimità spetta soltanto il compito di verificare se la valutazione delle prove sia o meno sorretta da una motivazione congrua ed immune da interne contraddizioni.

Circoscritto in tal modo l'esame del motivo di impugnazione, deve dirsi che la motivazione impugnata possiede i requisiti per superare il vaglio di legittimità.

La linea di difesa è sempre stata quella di sostenere che i certificati con firma A. non erano stati dall' A. redatti, essendo stati predisposti da altro soggetto e prevalentemente dal Be..

Orbene i giudici hanno effettivamente accertato che numerosi certificati a firma A. erano stati compilati dal Be., ma hanno stabilito che un certo numero era attribuibile all' A., che era stato messo in contatto con il B. dal suo collega Be..

In particolare i giudici hanno comparato la scrittura di alcuni certificati con quella esistente in un certificato proveniente con certezza dall' A. ed hanno attraverso tale comparazione accertato che quei certificati erano stati redatti dal ricorrente.

La Corte di merito ha affermato che il metodo era certo empirico, ma ha escluso che fossero necessari accertamenti tecnici particolari, anche perché il risultato di siffatta comparazione non era stato contraddetto da alcun elemento istruttorio, ma anzi aveva trovato conferma proprio nelle dichiarazioni di B. e Be., i quali in buona sostanza hanno confermato che svolgevano la loro illecita attività anche con l' A..





Ora sarà pure vero che Be. e B. non hanno detto soltanto verità, come già si è rilevato esaminando le precedenti posizioni, ma è pure vero che i giudici hanno utilizzato soltanto le dichiarazioni dei due collaboranti che fossero debitamente riscontrate, come è accaduto nel caso di specie.

Ed il riscontro nel caso di specie è fornito non solo dai certificati di cui si è detto, ma anche dalle dichiarazioni di numerosi infortunati che hanno escluso di essere stati visitati dall' A..

Il primo motivo deve, quindi, essere rigettato.

Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione.

Il ricorrente ha sostenuto di avere agito come libero professionista esercente attività intramoenia e che, pertanto, non poteva essere considerato un pubblico ufficiale.

La Corte di merito ha smontato una siffatta impostazione rilevando che dal momento che si trattava di finti infortunati mai visitati era ben difficile dire se tale illecita attività (o meglio inattività professionale) fosse stata svolta come medico ospedaliero oppure come libero professionista.

Inoltre, rilevava ancora la Corte di merito, i certificati erano stati redatti su ricettario dell'ospedale, fatto che dimostrava che l'illecita attività era stata svolta come medico ospedaliero.

Queste due osservazioni non sono state superate dai rilievi del ricorrente.

In ogni caso non sembra che la ed attività intramoenia possa essere qualificata puramente e semplicemente privata.

In effetti si tratta di un servizio supplementare offerto dall'ospedale, che percepisce anche una parte del compenso spettante al medico, e l'esercizio dell'attività professionale è consentita soltanto ai medici dipendenti dell'Ente, che si avvalgono degli strumenti e della organizzazione della struttura ospedaliera.

Il medico e l'ospedale regolano i loro rapporti per l'espletamento di tale attività con una convenzione.

Ora, secondo la giurisprudenza, l'attività esercitata dai medici convenzionati con strutture pubbliche ha natura pubblicistica perchè trattasi di un servizio offerto dalla struttura pubblica che ha fini assistenziali della popolazione e che si inseriscono in un progetto sanitario complessivo della attività dell'ente ospedaliero.

Insomma è davvero difficile ritenere che l'ospedale consenta una attività professionale nelle proprie strutture e con utilizzo degli strumenti pubblici dell'ente ospedaliero al solo fine di favorire l'esercizio della libera professione dei propri dipendenti;

tale attività viene, invece, svolta perchè costituisce un completamento della attività sanitaria dell'ente.

---



Ne consegue che inserendosi siffatta attività nella pubblica attività sanitaria e contribuendo in modo rilevante ad attuare i fini dell'ente, non è possibile sostenere che quella svolta dai medici intramoenia sia una mera attività di carattere privato.

L'unica differenza tra l'attività ospedaliera e quella intramoenia in effetti è costituita dal fatto che la predetta attività, che si svolge in aggiunta alle ore di normale servizio, viene remunerata direttamente dall'utente, secondo tariffe però predisposte dall'Ente ospedaliero, ma ciò non è sufficiente per fare mutare natura all'attività svolta.

Del resto certamente valenza pubblicistica ha l'attività, analoga a quella svolta intramoenia, dei medici convenzionati con l'Inam (Cass., Sez. 5<sup>a</sup> penale, 28 settembre 1983-7 dicembre 1983, n. 10515, CED 161586), dei sanitari convenzionati con gli enti mutualistici, dei medici di un laboratorio convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Cass. Sez. 5<sup>a</sup> penale, 9 marzo 2005 - 5 aprile 2005, n. 12827, CED 231700).

Anche per tali ragioni, pertanto, il secondo motivo di impugnazione è infondato.

E' infondato il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha dedotto di non essere a conoscenza della finalizzazione del falso.

Si tratta di una difesa singolare dal momento che il ricorrente ha negato in radice di avere redatto certificati falsi.

Tuttavia è davvero strano che un affermato professionista predisponga numerosi (certo inferiori a quelli contestati, ma pur sempre numerosi) certificati falsi perché fatti senza visitare gli infortunati ed indicando tempi di guarigione più lunghi rispetto alla iniziale prognosi senza rendersi conto a che cosa fossero destinati.

Tanto più che per la redazione di tali certificati il ricorrente otteneva un compenso e li inviava tutti al B..

Certo è vero che si può essere così ingenui da non comprendere anche cose semplici, ma gli elementi indiziari posti dalla Corte di merito a sostegno della decisione e di cui si è detto, non consentono dubbi sulla consapevolezza da parte del ricorrente dell'uso che sarebbe stato fatto del certificato falso redatto.

Di merito è l'ultimo motivo di impugnazione perché la decisione della Corte di secondo grado di ritenere equivalenti alla aggravante le attenuanti generiche è legittimata dalle considerazioni specifiche e da tutto il contesto motivazionale dal quale traspare un giudizio di gravità della condotta criminosa posta in essere dal ricorrente.

13) Ca.Ag..



Ca.Ag., incidentato che aveva aggravato il danno subito, è stato ritenuto responsabile di concorso nel reato di falso ideologico commesso dal dottor Be. ed è stato condannato dal Tribunale alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

La Corte di Appello ha rigettato il motivo di impugnazione che censurava l'affermazione di responsabilità rilevando che l'attestazione di una perdita protratta di conoscenza era falsa ed il Ca., che aveva contattato il L. ed era stato avviato dal F. al pronto soccorso ove prestava servizio il Be., era perfettamente a conoscenza di tale situazione.

La Corte di merito, però, riconosceva all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla aggravante e riduceva la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione.

Con il ricorso per cassazione il Ca. deduceva:

- a) la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale perché la falsa attestazione nel certificato di pronto soccorso in discussione non poteva integrare il delitto di cui all'art. 479 c.p., ma quello di cui all'art. 480 c.p. perché si trattava di una diagnosi formulata sulla base degli accertamenti espletati e del racconto del paziente;
- b) il vizio di motivazione, anche in relazione al dettato della L. n. 46 del 2006, perché la Corte di merito non ha tenuto conto dei risultati dell'elettroencefalogramma firmato dal dottor Z. e delle certificazioni del dottor b., documenti dai quali risulta la esistenza di un trauma cranico;
- c) la erronea applicazione degli artt. 69 e 133 c.p. ed il vizio di motivazione in ordine alla negata prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata.

I motivi del ricorso proposto dal Ca. sono infondati.

È, invero, infondato il primo motivo di impugnazione perché nei fatti contestati è ravvisabile il delitto di cui all'art. 479 c.p., o meglio il concorso in tale delitto commesso dal pubblico ufficiale dottor Be., medico del pronto soccorso.

In effetti, secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, il Ca. è caduto dalla sua moto riportando dolori alla gamba ed alla spalla.

Il Ca. si è subito messo in contatto con il L. e questi, tramite il F., lo ha avviato dal medico compiacente dottor Be., che era di turno al pronto soccorso.

L'intento era, quindi, quello di aggravare il danno subito per evidenti fini risarcitori.

Ebbene il Be. dopo avere descritto ciò che aveva rilevato ha aggiunto che si era verificata una protratta perdita di conoscenza, circostanza del tutto destituita di fondamento secondo quanto accertato dai giudici di merito.

Non si tratta di diagnosi o di prognosi, come sostenuto dal ricorrente, ma si tratta di una circostanza che il medico, nell'esercizio delle sue funzioni, afferma di avere accertato.



E' da aggiungere che il medico non precisa che il paziente ha riferito perdita di conoscenza e, quindi, si tratta di circostanza dallo stesso accertata nel corso della visita medica espletata.

Secondo gli indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte siffatta condotta deve essere inquadrata, come è stato fatto dai giudici di merito, nello schema dell'art. 479 c.p..

Il Ca. con la sua condotta dinanzi descritta ha concorso nel reato proprio attribuito al dottor Be..

Il secondo motivo di impugnazione si risolve in inammissibili censure di merito della decisione impugnata perché il ricorrente più che mettere in evidenza manifeste illogicità della motivazione che sole possono legittimare un annullamento della sentenza impugnata, ha sollecitato un riesame di certificazioni mediche esistenti nel fascicolo processuale redatte dai dottori Z. e b..

Va in primo luogo precisato che la Corte di merito, come si è già posto in evidenza, ha ricostruito la vicenda ed anche in base alla testimonianza della a., subito accorsa sul luogo dell'incidente, ha escluso che il Ca. potesse avere subito una perdita di conoscenza.

Tra l'altro la Corte di merito ha anche messo in evidenza che il Ca. aveva confessato l'addebito.

La motivazione che sorregge una siffatta valutazione appare del tutto congrua e logica e, quindi, non censurabile in sede di legittimità.

Non è poi condivisibile l'impostazione del ricorrente secondo il quale con la L. n. 46 del 2006 sarebbe stato introdotto nel nostro ordinamento processuale penale anche il vizio ed di contraddittorietà processuale e che, pertanto, la Suprema Corte potrebbe, anzi dovrebbe, esaminare gli atti indicati dal ricorrente al fine di operare un confronto tra la motivazione ed i dati probatori.

Tale interpretazione non è accettabile perché contrasta con il testo della riforma in quanto, come è evidente, contraddittoria in senso proprio può dirsi soltanto la motivazione che contraddica se stessa e contrasta con una tradizione secolare che limita alla motivazione il sindacato della Corte di Cassazione sul giudizio di fatto, escludendo che possa estendersi alla decisione, come inevitabilmente avviene quando si confronta la motivazione con le prove.

Manifestamente infondato e di merito è il terzo motivo di impugnazione perchè la Corte di merito ha correttamente indicato le ragioni che imponevano un giudizio di equivalenza delle attenuanti e della aggravante, trattandosi di elementi - uno positivo e l'altro negativo - di pari intensità.

Il giudizio, che risulta ancorato ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. e che, evidentemente, tiene conto della indubbia gravità della condotta quale si desume da tutto il contesto della motivazione, non è censurabile sotto il profilo della legittimità. 14) An.Li..

An.Li., avvocato, è stato ritenuto dal Tribunale responsabile del delitto associativo in qualità di promotore nonchè di concorso in numerosi delitti di falso ideologico e materiale e di corruzione di medici operanti in strutture pubbliche, mentre è stato assolto dal delitto di peculato; le truffe si sono estinte per prescrizione.



L' An., al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata del nesso teleologico, è stato in primo grado condannato alla pena di anni otto di reclusione ed a quella accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

La Corte di Appello ha rigettato tutti gli argomenti difensivi concernenti il delitto associativo, mentre ha escluso il concorso nel falso e nella corruzione dell'imputato quando non vi era la prova di un coinvolgimento diretto dell' An. in tali reati.

E' stato accolto in parte l'appello sul trattamento sanzionatorio dal momento che la Corte di merito ha riconosciuto che per il delitto associativo non era stata contestata l'aggravante del nesso teleologico, erroneamente ritenuta dal primo giudice.

La Corte riduceva la pena ad anni quattro e mesi sei di reclusione.

La affermazione di responsabilità dell' An. era essenzialmente fondata sulle dichiarazioni di imputati giudicati separatamente e coimputati, sull'esame delle pratiche e dei documenti sequestrati (appunti, agende, file di computer), nonché su parziali ammissioni dello stesso An..

In particolare i giudici del merito ritenevano che accanto alla struttura lecita del Centro Tutela Infortunati fondato nel 1992 e del quale l' An., tramite la madre, era socio di maggioranza, si era formata una vera e propria stabile associazione, della quale tra l'altro facevano consapevolmente parte oltre l' An. anche ma., Ag. e Be., per delinquere che gestiva falsi sinistri o l'aggravamento di sinistri reali allo scopo di frodare le assicurazioni.

Con un primo ricorso per cassazione, a firma dell'avvocato Corrado Pagano, l' An. ha dedotto:

- a) la nullità della sentenza impugnata per genericità del capo di imputazione e conseguente lesione del diritto di difesa e la violazione degli artt. 424, 431, 432, 513 e 593 c.p.p.;
- b) la illegittimità costituzionale della L. 251 del 2005, art. 6 nella parte in cui viene esclusa la applicazione della legge ai procedimenti in grado di appello per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost.;
- c) la prescrizione dei reati di falso e corruzione perché per effetto della concessione delle attenuanti generiche il massimo edittale scende al di sotto dei cinque anni di reclusione;
- d) la erronea applicazione dell'art. 416 c.p. perchè nei fatti non era ravvisabile un preventivo accordo criminoso e mancava la stabilità del vincolo associativo; era tutto al più ravvisabile un concorso di persone nei singoli reati commessi;
- e) il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 416 c.p. nel ritenere An. promotore dell'associazione;
- f) la incompatibilità tra il reato associativo e la corruzione perchè il medico associato prendeva la sua parte per la partecipazione all'associazione e non incassava il danaro per la corruzione;



g) la insussistenza dei delitti di cui agli artt. 476 e 479 c.p. perchè i certificati, anche se di medici dipendenti da strutture pubbliche, non erano destinati ad ottenere prestazioni terapeutiche o assistenziali; nei fatti sarebbe ravvisabile la violazione dell'art. 481 c.p.;

h) il vizio di motivazione in ordine agli aumenti di pena per la ritenuta continuazione dei delitti di falso e corruzione.

Con un ricorso personale l'imputato deduceva ulteriori motivi di impugnazione:

i) la violazione dell'art. 486 c.p.p. in relazione alla ordinanza del 23 gennaio 2006 perchè veniva rigettata una istanza di rinvio dell'imputato impossibilitato a comparire per malattia;

j) la incostituzionalità della L. 251 del 2005, art. 6 già eccepita dall'avvocato Pagano;

k) la nullità per violazione dell'art. 429 c.p.p. per indeterminatezza del decreto che ha disposto il giudizio in relazione ai delitti di associazione per delinquere, falso e corruzione, nonchè per la violazione dell'art. 424, commi 1, 2 e 3, art. 422, e art. 423, comma 2, nullità già dedotte con l'atto di appello, ma non prese in considerazione dalla Corte di merito;

l) la violazione del diritto di difesa per la omessa motivazione della Corte di merito sulle eccepite anomalie processuali;

m) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine ai capi F), G), H) ed L) della rubrica; il ricorrente ha ripercorso tutti gli elementi di prova esaminati dai giudici di merito contestandone la interpretazione e valutazione;

n) la violazione dei criteri legali di valutazione della prova penale con particolare riferimento alla rilevanza delle dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso o collegato;

o) il vizio di motivazione in ordine al capo L) - falso materiale - e mancanza dell'elemento psicologico;

p) la illogica, erronea e contraddittoria applicazione della pena;

q) il vizio di motivazione della sentenza impugnata nell'esame delle singole pratiche.

In data 14 maggio 2007 l' An. ha depositato una memoria integrativa con motivi aggiunti, con la quale ha indicato nuovi argomenti a sostegno delle sue tesi con riferimento in particolare alla violazione dell'art. 486 c.p.p. (in proposito ha allegato numerosi documenti clinici), alla questione di costituzionalità, alla violazione dell'art. 429 c.p.p., al vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità, alla illegittima liquidazione delle spettanze del consulente informatico ed alla determinazione della pena.

Il ricorrente ha poi denunciato la illegittimità dell'interrogatorio del Pubblico Ministero del Bi., la precostituzione di prove.



Con una ulteriore memoria difensiva depositata il 26 gennaio 2008 An.Li. deduceva:

r) la illegittimità delle due sentenze di merito per violazione di tutte le norme procedurali che disciplinano la formazione del fascicolo ex art. 431 c.p.p. e che presiedono alla formazione della prova in contraddittorio;

s) in particolare la violazione degli artt. 191 e 431 c.p.p. perché per l'accertamento della responsabilità si è fatto riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero, che non era utilizzabile;

t) in particolare il vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità penale;

il ricorrente ha nuovamente ripercorso la motivazione delle sentenze di merito ponendo in evidenza le molteplici illogicità;

u) la omessa motivazione in punto applicazione circostanze attenuanti generiche, non concesse nella massima estensione;

v) la manifesta illogicità nella determinazione della pena base per il delitto associativo;

w) la violazione di legge per la mancata applicazione della prescrizione per i reati di corruzione;

x) ulteriori rilievi in ordine alla eccezione di costituzionalità.

La eccezione di costituzionalità proposta dall' An. è manifestamente infondata.

Con numerose pronunce la Corte di Cassazione aveva dichiarato manifestamente infondata la eccezione di costituzionalità della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3 sul presupposto che appariva ragionevole non applicare i nuovi e più brevi termini di prescrizione previsti dalla L. n. 251 del 2005 ai processi già pendenti in primo grado, in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione tenuto conto dei diversi stadi dell'accertamento penale (vedi ad esempio ex multis Cass., Sez. 5<sup>a</sup> penale, 25 gennaio 2006 - 20 marzo 2006, n. 9601, CED 233834; Cass. Sez. 5<sup>a</sup> penale 12 aprile 2006 - 14 luglio 2006, n. 24410, CED 234297).

Senonchè la Corte Costituzionale con sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, dichiarava la illegittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3 limitatamente alle parole dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Successivamente la Corte di Cassazione (Cass., Sez. 6<sup>a</sup> penale, 27 novembre 2006 - 21 dicembre 2006, n. 42189, CED 234954) ha ribadito la manifesta infondatezza della eccezione in relazione alla inapplicabilità dei nuovi termini prescrizionali per i procedimenti già pendenti davanti alla Corte di Cassazione apparendo del tutto corretto rispettare il principio della ragionevole durata dei processi, anche esso di rango costituzionale.



Siffatti argomenti valevano ovviamente anche per i processi già pendenti dinanzi alla Corte di Appello e risultavano rafforzati dal fatto che la Corte Costituzionale aveva limitato la dichiarazione di incostituzionalità della norma soltanto alla ipotesi di inapplicabilità dei nuovi termini ai processi pendenti in primo grado.

E' necessario rilevare che dopo la decisione di questo Collegio e prima della redazione della motivazione è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 28 marzo 2008 che ha dichiarato non fondate le eccezioni di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 con riferimento alla inapplicabilità dei termini più brevi di prescrizione previsti dall'art. 6 della legge citata ai processi pendenti in grado di appello e ciò sia perchè per i processi penali in grado di appello non vi è l'esigenza di evitare che l'acquisizione del materiale probatorio sia resa più difficile dallo scorrere del tempo perchè di norma quel materiale probatorio è acquisito nel corso del giudizio di primo grado, sia perchè è ragionevole evitare la dispersione delle attività processuali già compiute secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti all'atto del loro compimento.

La questione sollevata è, pertanto, oramai superata e deve essere ribadita la manifesta infondatezza della eccezione sollevata.

I motivi del ricorso proposto dall' An. sono in parte infondati ed in altra parte manifestamente infondati e di merito.

Con riferimento alle eccezioni di nullità contenute nel primo motivo di impugnazione si deve rilevare che il capo di imputazione relativo al delitto associativo non è generico per le ragioni già indicate dalla Corte di merito, ovvero perchè sono stati indicati i nomi degli altri associati, sono state precisate le finalità delittuose perseguite dall'associazione, è stato indicato il tempo del commesso reato e con la contestazione degli altri reati - falsi e corruzioni finalizzate alle truffe alle assicurazioni - si è data ulteriore consistenza al capo di imputazione relativo al delitto associativo.

Il ricorrente ha poi dedotto pretese nullità per violazione degli artt. 424, 431, 432, 513 e 593 c.p.p., ma ha omesso di indicare in che cosa tali nullità consistessero rinviando a precedenti atti e deduzioni.

Tale modo di procedere non è accettabile perchè il ricorso deve essere completo ed autosufficiente e contenere, quindi, tutte le indicazioni necessarie e rilevanti ai fini del giudizio.

Sotto tale profilo la dedotta eccezione è inammissibile.

Manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione perchè con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante del nesso teleologico contestato la pena edittale nel massimo dei delitti di corruzione e di falso in atto pubblico non scende, come erroneamente dedotto dal ricorrente, al di sotto dei cinque anni; per ottenere tale effetto, e solo con riferimento al delitto di corruzione, le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere dichiarate prevalenti.

Ne consegue che i suddetti reati non risultano estinti per prescrizione.





E' infondato il quarto motivo di impugnazione - lett. d) -, ed anzi i rilievi del ricorrente sembrano risolversi in inammissibili censure di merito della decisione impugnata.

In effetti i giudici di merito hanno ben descritto che accanto al legale Centro Tutela Infortuni si costituì una organizzazione illegale che stabilmente creava falsi sinistri o aggravava gli esiti di sinistri reali attraverso la fittiva collaborazione di medici, che venivano regolarmente remunerati per l'attività illecita, al fine di truffare le assicurazioni.

Orbene i sintetici elementi indicati costituiscono la prova di una motivazione ampia e precisa della Corte di Appello sul punto, che ha accertato non solo la esistenza del vincolo tra i vari associati, ma anche la stabilità dello stesso nel tempo, oltre alla esistenza di una organizzazione che soddisfaceva le esigenze dei clienti.

Di fronte ad un quadro siffatto descritto analiticamente appare davvero difficile sostenere che si è trattato di collaborazioni nell'illecito meramente occasionali.

Così non è ed i giudici di merito, con motivazione immune da interne contraddizioni, hanno dimostrato la esistenza di una associazione per delinquere dedita alle truffe alle assicurazioni promossa dallo stesso An..

Anche su tale ultima affermazione non si possono nutrire dubbi perché dalla storia del Centro raccontata si desume che l' An. fu il promotore, presumibilmente insieme al ma., della attività legale del Centro ed allo stesso modo fu il promotore della attività illecita perché a quel tempo ebbe notevoli problemi economici, come dichiarato dallo stesso imputato e puntualmente annotato dalla Corte di merito.

Quanto detto rende evidente anche la infondatezza del quinto motivo di impugnazione - lett. e) -.

Singolare è il sesto motivo di impugnazione - lett. f) - con il quale si deduce la incompatibilità tra il delitto associativo e quello di corruzione.

Non è così perché si tratta di due reati perfettamente compatibili nel senso che si tratta di reati che offendono beni del tutto diversi e possono materialmente concorrere; sul punto non sembra il caso di soffermarsi.

Quando il partecipe ad una associazione, che va punito per il solo fatto della partecipazione e del rafforzamento della associazione con la sua presenza e con il suo contributo, commetta altri reati, e nel caso di specie la corruzione perché compia atti contrari ai doveri di ufficio dietro compenso, dovrà evidentemente rispondere anche di tale reato.

Quanto alla remunerazione ottenuta dalle sentenze di merito risulta che i medici venivano pagati per ogni certificato falso che producevano; la remunerazione non costituiva pagamento per la partecipazione alla associazione.

Il motivo è manifestamente infondato.



Infondato è il settimo motivo di impugnazione perché secondo la giurisprudenza di legittimità i medici addetti al pronto soccorso ospedaliero sono pubblici ufficiali ed i certificati ove attestano le attività compiute nei confronti di un infortunato e le malattie riscontrate sono atti pubblici perché si tratta di attività che realizza le finalità dell'ente ospedaliero.

Il fatto che i certificati predetti nel caso di specie non fossero destinati ad ottenere prestazioni terapeutiche o assistenziali non ha alcun rilievo perché per definire pubblico un atto è necessario avere riguardo alla funzione tipica dell'atto stesso, che nel caso della certificazione del medico ospedaliero è esattamente quella di ottenere le prestazioni indicate e di attestare le condizioni della persona che si sottopone a visita anche ad altri fini giuridicamente rilevanti (ottenimento di pensioni, rimborsi, premi assicurativi ecc. ecc.).

Manifestamente infondato e di merito è l'ottavo motivo di impugnazione perché gli aumenti di pena per continuazione relativi ai delitti di falso e di corruzione non appaiono affatto elevati tenuto conto del numero dei reati, messo in evidenza specificamente dalla Corte di merito, e dal giudizio di gravità della condotta dell' An. desumibile da tutto il contesto motivazionale.

Con riferimento ai motivi contenuti nel ricorso personale dell' An., va detto che è infondato il motivo sub i), nonché quello analogo della memoria del 14 maggio 2007, perché la Corte di legittimità non può rivalutare nel merito i documenti clinici giustificativi di una richiesta di rinvio per impossibilità a comparire, ma può soltanto verificare se la motivazione dell'ordinanza di rigetto della istanza sia logicamente motivata.

Ebbene nel caso di specie la Corte di merito, che evidentemente giudicava in base ai documenti clinici prodotti, ha logicamente escluso la assoluta impossibilità a comparire per un caso di dolori addominali e diarrea.

Sulla dedotta incostituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 6, - rectius art. 10, comma 3 - ripresa, peraltro, anche con la memoria del 14 maggio 2007, si rinvia a quanto già detto in precedenza.

Lo stesso dicasi per la dedotta indeterminatezza del decreto che dispone il giudizio e per le altre nullità dedotte genericamente sub k), oltre che con i motivi aggiunti del 14 maggio 2007.

Naturalmente non possono essere prese in seria considerazione le sensazioni del ricorrente in ordine ad una integrazione del decreto che dispone il giudizio effettuata dal GIP di concerto con il Pubblico Ministero.

Per il resto - collaboratori compiacenti ed altro - si tratta di deduzioni di merito inammissibili in sede di legittimità.

Quanto alle presunte anomalie processuali concernenti essenzialmente il fatto che la contestazione è divenuta sempre più precisa con l'evolversi della fase processuale, va detto che non è ravvisabile alcuna anomalia perché è del tutto normale che le accuse divengano più precise per effetto delle acquisizioni della istruttoria dibattimentale, senza che ovviamente possa parlarsi di insidiose imboscate, terminologia assolutamente estranea al processo penale.



Di merito è il motivo concernente la pretesa manifesta illogicità della motivazione - motivo sub m) - perchè il ricorrente ha contestato non tanto la motivazione della sentenza impugnata quanto l'accertamento di merito compiuto dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, cosa inammissibile in sede di legittimità.

Già si è avuto modo di rilevare che, invece, la motivazione impugnata appare non solo congrua, ma immune da interne contraddizioni e, quindi, non censurabile sotto il profilo della legittimità.

Quanto al fatto che non vi sia stata risposta a tutti gli argomenti difensivi occorre ribadire che il giudice è tenuto ad esporre le ragioni giustificative della decisione dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la stessa.

Manifestamente infondato è anche il motivo sub n) perchè, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito - le due sentenze si integrano perchè sostanzialmente conformi - hanno valutato correttamente il contributo collaborativo ed hanno utilizzato, come si è già avuto modo di precisare analizzando le posizioni di altri coimputati, soltanto le parti di dichiarazioni che risultavano confermate dalle dichiarazioni di altri collaboranti o di presunti infortunati o da documenti.

Quindi nessun rilievo è possibile sollevare in punto di metodo utilizzato dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione per valutare le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti.

D'altra parte l'unico rilievo, del tutto generico, che formula il ricorrente è costituito dal fatto che i collaboranti sono stati compiacenti con i desiderata del Pubblico Ministero perché avevano ottenuto il consenso al patteggiamento.

Ovviamente il fatto di avere conseguito benefici processuali previsti dalla legge non determina una inattendibilità del collaborante, ma impone soltanto al giudice di valutare con prudenza ed attenzione i dati probatori; ciò è stato fatto nel presente processo e ciò a prescindere dal fatto che appare davvero singolare intravedere accanimento di GUP, PM, PG, Tribunale e Corte di Appello nei confronti dell' An., che, è bene ricordare, secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, ha anche ammesso alcune responsabilità.

Di merito sono le deduzioni contenute nel motivo sub o) ed in quello sub q) perché in effetti il ricorrente propone una rivalutazione di merito di tutta la vicenda processuale con l'esame delle singole pratiche, cosa che è improponibile in sede di legittimità.

Va anche detto che la Corte di merito non ha riesaminato tutte le pratiche perché ha risposto ai rilievi più significativi non ritenendo che altre censure per la loro genericità potessero mettere in discussione le valutazioni compiute dal Tribunale.

Il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente è stato ulteriormente sviluppato con la memoria del 14 maggio 2007, ma non si può che pervenire ad identiche conclusioni.



Quanto al motivo sub p) concernente la pena, ripreso anche con i motivi aggiunti del 14 maggio 2007, si rinvia a quanto già detto in precedenza.

Con i motivi aggiunti del 14 maggio 2007 l' An. si è anche lamentato delle illegittime liquidazioni dei compensi ai periti, ma avrebbe ciò dovuto fare opponendosi alla liquidazione secondo la procedura prevista dalla previgente L. n. 319 del 1980.

Infine nessuna rilevanza possono avere in questo procedimento di legittimità i presunti comportamenti scorretti del Pubblico Ministero.

Con riferimento alla ulteriore memoria difensiva depositata il 26 gennaio 2008 l' An. ha dedotto nuovi motivi.

I motivi sub r) ed s) sono niente altro che la riproposizione di questioni già sottoposte al vaglio del Tribunale e motivatamente disattese.

Tali questioni concernenti la formazione del fascicolo dibattimentale sono state proposte in modo generico e, quindi, inammissibile nel ricorso principale del difensore; la inammissibilità non può non riverberarsi anche sui motivi aggiunti ai sensi della regola generale in materia di impugnazioni di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4.

In ogni caso si tratta di questioni direttamente correlate e consequenziali, come correttamente rileva il ricorrente, alla soluzione delle questioni relative alla pretesa indeterminatezza dei capi di imputazione; cosicché risolte tali questioni negativamente per il ricorrente anche quelle prospettate con il motivo in esame non possono che subire la stessa sorte.

Le altre questioni prospettate - vizio di motivazione sub t); omessa motivazione in ordine alla applicazione delle attenuanti generiche sub u); il trattamento sanzionatorio con specifico riferimento al delitto associativo sub v); la violazione di legge per la mancata applicazione della prescrizione per i reati di corruzione sub w) e gli ulteriori rilievi in ordine alla eccezione di costituzionalità sub x) - con la memoria difensiva del 26 gennaio 2008 sono già state trattate con la discussione precedente ed alle considerazioni già svolte si rinvia.

In conclusione i ricorsi dell' An. debbono essere rigettati ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

15) Bi.Gi..

Bi.Gi., faccendiere, è stato ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere in qualità di promotore, falso ideologico e corruzione, nonché truffa ai danni della BNC e con le concesse attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante del nesso teleologico, veniva condannato alla pena di anni cinque e mesi nove di reclusione.

La condanna era fondata sulle dichiarazioni dello stesso Bi., confortate da quelle dei pretesi infortunati e dai documenti reperiti.



La Corte di Appello rigettava una eccezione di nullità, peraltro già respinta dal Tribunale, per non avere quest'ultima Autorità giudiziaria provveduto immediatamente in ordine alla istanza del Bi. di ammissione al gratuito patrocinio, osservando che fino alla ammissione il Bi. era stato difeso da un difensore di fiducia sempre presente al suo interrogatorio, senza che pertanto potesse essere ravvisato un pregiudizio al diritto di difesa.

La Corte, poi, riconosceva che ingiustamente non era stata diminuita la pena del reato associativo per le generiche, dal momento che per il reato di cui all'art. 416 c.p. non era stata contestata l'aggravante del nesso teleologico.

Dichiarata la estinzione per prescrizione del delitto di truffa, la Corte di merito determinava la pena in anni quattro e mesi due di reclusione.

Con il ricorso per cassazione il Bi. deduceva:

- a) la violazione di legge processuale per inosservanza della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 6 come modificato dalla L. n. 134 del 2001 per non avere il Tribunale provveduto immediatamente sulla istanza di ammissione al gratuito patrocinio, determinando in tal modo una lesione del diritto di difesa;
- b) la violazione dell'art. 81 cpv c.p. perchè per i delitti di falso non è stato applicato un unico aumento per continuazione;
- c) il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio sia perchè la diminuzione per le attenuanti generiche non è stata applicata nel massimo, sia perchè il giudizio di prevalenza delle stesse è stato negato per i pregiudizi penale dell'imputato, che era, invece, all'epoca incensurato.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione si deve rilevare che l'esame dibattimentale del Bi.Gi. aveva inizio all'udienza del giorno 11 gennaio 2002; all'udienza successiva il Bi. depositava istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

L'esame proseguiva nel corso delle udienze del 18 e 25 gennaio 2002 e soltanto alla udienza del giorno 1 febbraio 2002 il Tribunale ammetteva l'imputato al gratuito patrocinio.

È opportuno precisare che in tutte le udienze è stato presente l'avvocato Rainero, di ufficio nella prima udienza e poi nominato difensore di fiducia dal Bi.; soltanto in data 4 febbraio 2002 il Rainero rinunciava al mandato ed il 7 febbraio dello stesso anno veniva nominato di fiducia l'avvocato Maggiorelli.

Con il ricorso per cassazione il Bi. ha dedotto la violazione di legge, ed in particolare del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 perché il giudice di primo grado non aveva deciso immediatamente in ordine alla istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nonostante la stessa fosse stata avanzata in udienza.

La giurisprudenza ha chiarito che il termine immediatamente - il giudice deve provvedere immediatamente sulla istanza di ammissione al gratuito patrocinio quando sia presentata in udienza



-, figurante nella L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 6, comma 1 norma, che aveva modificato della L. 30 luglio 1990, n. 217, l'art. 6, comma 1 trasfusa integralmente nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 deve essere inteso nel senso che l'istanza va delibata con la massima tempestività e comunque prima che si configuri, anche in astratto, la necessità dell'esercizio di interventi defensionali (Cass. 27 giugno 2003, n. 41941, in CED 226445).

Cosicché non appare rispettoso della norma in questione, come correttamente stabilito dalla Corte di merito, l'aver provveduto, come è accaduto nel caso di specie, dopo oltre quindici giorni dalla presentazione della istanza.

Va anche detto che, comunque, la presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non sospende il processo.

Si può ritenere oramai pacifico, dopo alcune oscillazioni della giurisprudenza, che sono colpiti da nullità in caso di mancato rispetto della norma in discussione soltanto gli atti processuali compiuti successivamente alla inutile scadenza del termine previsto per provvedere sull'istanza di ammissione - immediatamente se presentata in udienza, come detto, e 10 giorni se presentata in cancelleria - (Cass. 18 marzo 2004, n. 23609, in CED 228785), e tra questi quelli che comportino un coinvolgimento della difesa (Cass. 17 settembre 2003 n. 47669, in CP 05, 511), ovvero gli atti che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'indagato/imputato (Cass. 13 aprile 2005, n. 35661, GD 04, 19, 81).

Insomma per ritenere fondato il motivo di impugnazione non è sufficiente che il ricorso sia fondato sulla generica doglianza della mancata o ritardata ammissione al beneficio, in quanto sussiste un preciso obbligo a carico del ricorrente di indicare quale concreta lesione abbia subito il diritto di difesa in ogni singola fattispecie; ciò perchè, come si è già detto, se non vi è concreta lesione del diritto di difesa non è ravvisabile alcuna nullità (vedi Cass., Sez. 6<sup>a</sup> penale, 12 novembre 2004 - 15 dicembre 2004, n. 48265).

Ebbene nel caso di specie con il ricorso non è stata indicata alcuna concreta lesione del diritto di difesa.

E indipendentemente dalla indicazione del ricorrente va detto che l'esame degli atti processuali esclude che si sia verificata in concreto una nullità per effettiva lesione del diritto di difesa dal momento che il Bi. è stato assistito nel corso di tutti gli interrogatori da un difensore di fiducia, che ha rinunciato al mandato soltanto quando la istanza di gratuito patrocinio è stata accolta.

La decisione del giudice di appello è, quindi, corretta ed il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato.

Quanto al secondo motivo di impugnazione si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la fisiologia è costituita dall'applicazione di un aumento per continuazione per ogni ipotesi di reato, come la giurisprudenza ha più volte avuto modo di osservare, mentre non appare del tutto corretto indicare un unico aumento per continuazione per più reati legati dal vincolo.

La censura del ricorrente, pertanto, non è fondata.



Non è, infine, censurabile la motivazione della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio perchè la Corte di merito ha riconosciuto le attenuanti generiche per il contributo collaborativo offerto dal Bi., ma le ha ritenute equivalenti per il numero dei reati commessi e per la gravità degli stessi.

Già tali considerazioni legittimano ampiamente la valutazione compiuta dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto di aggiungere che il Bi. era gravato da pregiudizi penali.

Il ricorrente si è doluto sostenendo che all'epoca era incensurato, ma la doglianza è infondata perchè i pregiudizi penali, anche essi valutabili dal giudice ai fini del giudizio di comparazione, non sono i precedenti penali, riferendosi questi ultimi a condanne definitive, mentre i primi concernono anche decisioni non ancora definitive.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.

16) M.F.A.M..

M.F.A.M., agente di polizia municipale di Genova veniva ritenuto responsabile, con sentenza del Tribunale di Genova del 24 marzo 2004, di quattro episodi di falso relativi alla vicenda An.Ca., To., Za. coinvolti in un incidente stradale, e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.

Il M.F.A.M., invece, con sentenza del 7 marzo 2003 sempre del Tribunale di Genova, veniva assolto dall'accusa di falso ideologico per avere redatto un rapporto relativo ad un incidente stradale mai avvenuto.

La prima decisione veniva appellata dall'imputato e la seconda dal Pubblico Ministero e dalla parte civile La Fondiaria spa.

La Corte di Appello, che ha ampiamente trattato le due vicende, quanto al primo processo confermava l'affermazione di responsabilità del M.F.A.M. per tre episodi di falso sulla base delle dichiarazioni rese da An.Ca., ritenute credibili, e dell'esame del verbale redatto dal M.F.A.M. e quanto al secondo affermava la responsabilità del M.F.A.M. non essendosi l'incidente di cui al rapporto mai verificato perchè la presunta investitrice Ma.Ro. si trovava ricoverata in ospedale per gestosi gravidica.

L'appello della parte civile veniva, invece, dichiarato inammissibile.

Riuniti i reati con la continuazione e ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante del nesso teleologico contestata per il falso del secondo episodio, la Corte di merito condannava il M.F.A.M. alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p..

Con il ricorso per cassazione M.F.A.M. deduceva:



a) la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla testimonianza dell'ispettore capo della sezione infortunistica stradale ed atti di polizia giudiziaria Ma.An. per provare che la firma dell'agente apposta in calce al verbale non significava che l'agente avesse raccolto personalmente le dichiarazioni della Za. e della An.Ca.;

b) il vizio di motivazione per contraddittorietà anche con un atto del processo verbale del 29 marzo 1999 delle dichiarazioni rese da An.Ca. alla polizia giudiziaria sia perché non è vero che la An.Ca. abbia sempre dichiarato, salvo il giorno 8 ottobre 2002 dinanzi al Tribunale, che sul luogo dell'incidente non vi fossero agenti, sia perché non è vero che la An.Ca. abbia fornito al Tribunale una versione dell'incidente diversa da quella descritta con le dichiarazioni allegate al rapporto del M.F.A.M.;

c) la mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero una perizia calligrafica tesa a dimostrare che le dichiarazioni della An. C. allegate al rapporto erano state dalla stessa scritte e firmate, erroneamente ritenuta dalla Corte di merito superflua;

d) il vizio di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 479 in ordine alla vicenda descritta al capo d) del processo 1278/00 perché scopo dell'atto non era quello di provare che il verbale era stato consegnato dall'imputato alla Za., bensì quella di documentare la mancanza del libretto di circolazione del veicolo;

l'aver barrato la casella ove si dà atto della consegna di copia al trasgressore costituirebbe, quindi, un falso innocuo;

e) il vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità per il falso concernente il presunto incidente stradale che aveva visto coinvolte la Ma.Ro. e la Vi. non essendovi elementi idonei per affermare che il M.F.A.M. fosse consapevole di verbalizzare dichiarazioni mendaci delle due protagoniste;

f) il vizio di motivazione perché contraddittoriamente la Corte di merito ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile La Fondiaria spa ed ha liquidato in suo favore le spese di giudizio sostenute da essa parte civile.

Sono infondati tutti i motivi di impugnazione ad eccezione dell'ultimo.

Quanto al primo motivo di impugnazione, già disatteso dalla Corte di merito, il ricorrente non disconosce che effettivamente dalla lettura dell'atto si poteva desumere che il M.F.A.M. avesse personalmente raccolto le dichiarazioni di Za. ed An.Ca., ma sostiene che di ciò non aveva consapevolezza l'imputato, il quale, in base ad una prassi dell'Ufficio, aveva dato i moduli alle parti perché scrivessero le loro dichiarazioni; per dimostrare la esistenza di tale prassi il ricorrente ha chiesto l'audizione dell'ispettore Ma.An..

Correttamente la Corte di merito ha disatteso la richiesta perché la prova documentale era chiarissima e non discutibile; inoltre, anche ammesso che vi fosse stata una prassi del genere, si tratta di prassi illegittima alla quale il pubblico ufficiale non si deve adeguare.





In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere tale prassi legittima, il pubblico ufficiale avrebbe dovuto porre bene in evidenza nell'atto pubblico la verità, ovvero che le dichiarazioni non erano state rese in sua presenza.

Sotto tale profilo, che costituisce il nucleo essenziale della più che ragionevole motivazione della Corte di merito, di sicuro la testimonianza richiesta non aveva alcun carattere di decisività.

Il secondo motivo di impugnazione si risolve in inammissibili censure di merito della decisione impugnata perchè il ricorrente in effetti sottopone all'esame della Corte di legittimità gli elementi di prova e ne sollecita la rivalutazione.

In effetti sul punto la motivazione impugnata appare precisa, documentata e del tutto ragionevole e, quindi, non risulta essere manifestamente illogica.

Il fatto che le prove esaminate potrebbero in astratto condurre anche a soluzioni diverse è fatto del tutto irrilevante perchè il giudice di legittimità può annullare una sentenza di merito quando sia dedotto il motivo di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) soltanto quando la motivazione sia affetta da manifesta illogicità riscontrabile *ictu oculi*.

Tale non è il caso della sentenza impugnata che ha dato atto con dovizia di particolari perchè tra le tante deposizioni rese dalla An.Ca. quella veritiera era quella resa in sede dibattimentale il 7 febbraio 2002.

A sostegno della decisione la Corte di merito ha ragionevolmente indicato la costanza nella affermazione che sul luogo dell'incidente non vi erano vigili, la sostanziale ammissione di non avere redatto la dichiarazione di cui trattasi sul luogo del sinistro e l'inverosimiglianza che abbia sempre taciuto a chi la interrogava che l'incidente era stato provocato da un autocarro che aveva invaso la sua corsia di marcia, fatto che rimane certamente impresso nella memoria e che il conducente è portato a riferire per sminuire la considerazione di una sua imperizia nella guida; tale fatto risultava dal verbale incriminato.

Si tratta di considerazioni del tutto logiche e ragionevoli che non meritano alcuna censura sotto il profilo della legittimità.

Nè ha alcun rilievo la pretesa e dedotta contraddittorietà della motivazione con un atto del processo, ovvero con il verbale di polizia giudiziaria del 29 marzo 1999, perchè la Corte di merito ha preso in esame questo verbale di dichiarazioni rese dalla An. C., unitamente agli altri contenenti le quattro dichiarazioni rilasciate dalla teste ed ha concluso, per le ragioni precedentemente indicate, che veritiere erano le dichiarazioni rese alla udienza del 7 febbraio 2002.

È rimasto, pertanto, provato che, contrariamente a quanto emergente dall'atto ritenuto falso, l'imputato M.F.A.M. non era presente sul luogo del sinistro e non ha raccolto le dichiarazioni della An.Ca..

E' inammissibile il motivo sub c) sia perchè la perizia - in questo caso calligrafica - non può essere ritenuta prova decisiva, come afferma la costante giurisprudenza di legittimità, sia perchè ha



ragione la Corte di merito quando osserva che la questione rilevante ai fini del decidere era costituita dalla attendibilità delle dichiarazioni della teste in ordine alla mancata presenza del M.F.A.M. sul luogo del sinistro e sul fatto che, pertanto, questi non avesse raccolto le sue dichiarazioni, attendibilità che risultava ampiamente in base ad altri elementi (quelli già indicati a proposito del precedente motivo di impugnazione) già ritenuti del tutto logici da questa Corte.

È infondato il motivo di impugnazione sub d).

Il falso consiste nel fatto che dal verbale risulta che la Za. era presente e le fu consegnato il verbale di contravvenzione dall'imputato.

Il ricorrente è confesso sul punto, ma sostiene che si tratta di un falso innocuo perchè la finalità dell'atto era soltanto quella di documentare la mancanza del libretto di circolazione della vettura.

La tesi non può essere accolta perchè l'atto pubblico fa fede di tutto ciò che viene attestato dal pubblico ufficiale come avvenuto in sua presenza e, quindi, anche del fatto, certamente rilevante, se fosse o meno presente la Za., intestataria dell'auto e se le fosse stato o meno consegnato il verbale.

La falsità accertata non è affatto irrilevante perchè incide sul contenuto e sulla efficacia dell'atto, che è destinato a provare la verità di tutto quanto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e dallo stesso attestato.

Nè l'efficacia probatoria dell'atto può essere limitata dalla volontà del pubblico ufficiale, essendo quella tipica dell'atto.

Ebbene nel caso di specie l'atto era destinato ad attestare come vere tutte le circostanze indicate specificamente, che, per facilitare il compito del pubblico ufficiale, erano prestampate con invito a barrare le caselle necessarie.

Il motivo di impugnazione sub e) si risolve in inammissibili censure di merito perchè il ricorrente ha ripercorso tutta la vicenda ed ha proposto una lettura delle prove diversa, e per il ricorrente più favorevole, da quella effettuata dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione.

La motivazione sul punto della sentenza impugnata appare, invece, del tutto logica e congrua perchè la Corte ha illustrato tutte le ragioni per le quali quel sinistro non si era mai verificato.

Hanno spiegato i giudici che la Ma.Ro., presunta investitrice, era al momento del sinistro, già ricoverata in ospedale, dal quale non risulta essersi allontanata, per gestosi gravidica e che le dichiarazioni del M.F.A.M. relative al luogo ove si era verificato l'incidente ed a quello ove aveva raccolto le dichiarazioni della va., la vespista investita, erano confuse.

Ciò, unitamente al fatto che stranamente la vespa coinvolta nell'incidente e guidata dalle va. era di proprietà del convivente della Ma.Ro., alla circostanza singolare che, pur trattandosi di un incidente che aveva visto coinvolta una donna in stato di gravidanza ed altra donna rimasta dolorante per lesioni alle caviglie, non vi era alcun testimone a distanza di soli dieci minuti dallo stesso ed alle



incongruenze circa l'orario in cui venne ascoltata la Vi. e quello del ricovero al pronto soccorso, rendevano evidente la falsità del verbale perché relativo ad un incidente mai avvenuto.

A fronte di tali pertinenti e lucide considerazioni il ricorrente ha opposto che non era provata la sua consapevolezza della falsità delle dichiarazioni delle due testimoni.

Ma la sua consapevolezza del fatto che non vi era stato alcun sinistro è stata ben messa in evidenza dalla Corte di merito quando ha osservato che la descrizione dello stesso era assai dubbia, tanto è vero che ad esempio si era affermato che non vi erano testimoni e che, comunque, a distanza di oltre duecento cinquanta metri dal posto ove si sarebbe verificato il sinistro furono rinvenuti dei pezzi di plastica riconducibili al fanale della vespa, che, però, non risulta dal verbale avere riportato tale tipo di danni.

Fondato è il motivo di impugnazione concernente la illegittima liquidazione delle spese in favore della parte civile perché la Corte di merito aveva dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile.

Alla stessa, quindi, non spettava la liquidazione delle spese sostenute.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio sul punto e la statuizione concernente la liquidazione delle spese alla parte civile La Fondiaria spa poste a carico del ricorrente M.F.A. M. deve essere eliminata.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

17) B.A..

B.A., procacciatore di affari e collaboratore di Bi., è stato condannato in primo grado per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, concorso in falso ideologico e corruzione e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile HDI assicurazioni spa.

La Corte di Appello accoglieva parzialmente le richieste della difesa e, dopo avere escluso alcune ipotesi di falso e dichiarato estinto per prescrizione il delitto associativo, confermava l'affermazione di responsabilità per falso ideologico e corruzione sulla base delle dichiarazioni confessorie dello stesso B.A., confortate dalle dichiarazioni del Bi. e dello Zu., oltre che dell' Am..

La Corte riteneva corretto il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche e determinava la pena in anni due e mesi otto di reclusione.

Con il ricorso per cassazione il B.A., anche alla luce della L. 20 febbraio 2006, n. 46, deduceva il vizio di motivazione, anche per incompatibilità della motivazione con atti del processo, che indicava.



Rilevava poi il vizio di motivazione anche in ordine alla negata prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati ed anzi sono ai limiti della ammissibilità.

Premesso che con le modifiche contenute nella L. n. 46 del 2006 il contenuto del giudizio di cassazione non è sostanzialmente mutato, dal momento che il giudizio sul fatto è pur sempre limitato al giudizio sulla motivazione e non sul contenuto della decisione.

Nè le modifiche marginali intervenute consentono una rivalutazione di atti probatori al fine di verificare la correttezza della interpretazione e della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.

In effetti la modifica non ha fatto altro che normativizzare quanto già con la sentenza delle Sezioni Unite Dessimone dell'aprile 1997 si era stabilito e cioè che quando l'appellante abbia sottoposto alla valutazione del giudice di secondo grado documenti ed atti specifici e questi abbia illogicamente risposto alle argomentazioni dell'appellante, è possibile dedurre in sede di ricorso per cassazione la illogicità della motivazione e la Corte dovrà compiere le valutazioni del caso.

Anche oggi il preteso scarto esistente tra le risultanze processuali e la decisione può essere fatto valere soltanto se si traduca in un vizio della motivazione nel senso dinanzi delineato.

Per il resto e con riferimento alla L. n. 46 del 2006 si rinvia a quanto già rilevato nella discussione del ricorso di Ca.

A..

Le specifiche deduzioni del B.A. sono, invero, di merito perchè il ricorrente ha sottoposto alla valutazione della Corte di Cassazione gli esiti di alcune prove, cosa che la Corte di legittimità non può fare.

Sul punto va detto che la Corte di merito, con molta precisione, ha esaminato tutti gli elementi di prova, tanto è vero che ha assolto il B.A. da alcune ipotesi di reato non essendo stata raggiunta la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Per gli altri reati la Corte ha posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni confessorie del B.A., confortate dalle dichiarazioni del Bi., di cui era assiduo collaboratore, da quelle del dottor Mi., dell' Am. e dello Zu.; tale analisi delle prove la Corte ha compiuto con riferimento a ciascuna pratica.

Davvero non si comprende in siffatta situazione come possano ravvisarsi le carenze motivazionali denunciate.

Il motivo va, pertanto, rigettato.



Di merito è il secondo motivo di ricorso concernente il giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravante.

La motivazione non è, invero, censurabile perchè la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. ed è pervenuta ad un giudizio di equivalenza in considerazione della gravità dei fatti, del lungo tempo di perpetrazione degli illeciti e dell'entità del vantaggio economico conseguito.

Nessuna censura sotto il profilo della legittimità merita la sentenza impugnata sul punto.

Il ricorso del B.A. deve essere, pertanto, rigettato.

18) Parte civile ASL 3<sup>a</sup> genovese nei confronti di C.G., G.M., Gr.Lu., M.G., P. G., Si.Gu. e Z.G..

La parte civile ASL 3<sup>a</sup> genovese ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

a) la violazione di legge ed in particolare dell'art. 314 c.p. con riferimento alla pronuncia assolutoria nei confronti di M., Si., Z., Gr., C., G.M. e P., nel punto in cui l'impugnata sentenza ha erroneamente affermato che, essendo il certificato estratto dal ricettario ed oggetto di appropriazione da parte del sanitario, privo di intrinseco valore economico non possa configurarsi il contestato reato di peculato;

b) la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti di G.M., P., C.G. e Si.Gu. per i reati di cui agli artt. 319, 479 e 314, per omessa o contraddittoria motivazione in ordine all'appello della parte civile nonchè, per quanto concerne Si.Gu., la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3;

c) con riferimento alla mancata quantificazione del danno in via equitativa ed alla quantificazione ed alla condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, le ricorrente ha, inoltre, dedotto:

1<sup>a</sup>) il vizio di motivazione nel punto in cui la Corte di merito ha ritenuto di non poter determinare in via equitativa il danno non patrimoniale subito dalla parte civile;

2<sup>a</sup>) la violazione di legge per erronea applicazione del D.M. 585 del 1994, art. 5, commi 4 e 5 avendo ritenuto di liquidare le spese aumentate del 20% per ciascuna parte;

3<sup>a</sup>) la violazione di legge e dell'art. 5 dinanzi citato nella parte in cui ha ritenuto corretta la quantificazione delle spese effettuata in primo grado;

4<sup>a</sup>) la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella parte in cui è stata disposta la parziale compensazione delle spese legali;

5<sup>a</sup>) la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di merito ha quantificato le spese del secondo grado del giudizio.



La ASL 3<sup>a</sup> genovese rinunciava al ricorso nei confronti di G. M., P.G. e C.G..

Va subito detto che la intervenuta rinuncia rende inammissibili i ricorsi della parte civile ASL 3<sup>a</sup> genovese nei confronti di G. M., P. e C..

La parte civile Azienda Ospedaliera S. M. e cliniche convenzionate depositava una memoria difensiva in relazione ai ricorsi proposti da S.G. e M.G..

Di tali rilievi si è, evidentemente, tenuto conto quando sono state trattate le posizioni del S. e del M., alle quali, quindi, si rinvia.

I motivi di ricorso proposti dalla parte civile ASL 3<sup>a</sup> genovese non sono fondati.

Le pur pregevoli considerazioni della parte civile in ordine alla questione del peculato, infatti, non possono essere accolte.

In buona sostanza l'accusa di peculato consiste nel fatto che i medici autori dei falsi avrebbero utilizzato moduli di proprietà dell'Azienda ospedaliera e pellicole per effettuare alcuni esami specialistici.

Intanto bisogna osservare che nella maggior parte dei casi si è trattato di persone che effettivamente si sono recate presso posti di pronto soccorso cittadino perchè avevano subito un infortunio.

In tale situazione non vi è alcun dubbio che questi cittadini avessero il diritto di essere curati, di essere sottoposti, eventualmente, ad esami specialistici, e di ottenere il referto con la relativa prognosi.

Ebbene in casi siffatti non si può assolutamente parlare di peculato di fogli di ricettario o di uso di macchinari per radiografie od altro.

Il fatto che il sanitario abbia riportato anche attestazioni false nel certificato rilasciato, aggravando la situazione riscontrata, non consente di qualificare peculato l'uso del ricettario che era, invece, legittimo.

Vi sono poi altri soggetti - ma le sentenze di merito non operano distinzioni precise - che, invece, non avevano subito alcun incidente e che finivano con l'ottenere un certificato non dovuto.

Anche in tale caso l'ipotesi di reato contestata non è ravvisabile.

È certo da condividere la tesi che l'art. 314 c.p. è reato plurioffensivo, nel senso che mira a tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione ed il patrimonio della stessa.

È però difficile immaginare che il medico pubblico ufficiale che formi uno o più atti falsi utilizzando mezzi e ricettari della Amministrazione possa rispondere del delitto di peculato in relazione al materiale di cui si sia servito, sia perché il nucleo essenziale della sua condotta si esaurisce nella falsificazione di un atto pubblico, delitto del quale dovrà necessariamente



rispondere, sia perchè sembrano difettare gli estremi dell'appropriazione, intesa come sottrazione della cosa alla possibilità di godimento e di disposizione da parte della Pubblica Amministrazione, e l'oggetto stesso dell'appropriazione, a causa della totale mancanza o della estrema esiguità del valore della cosa utilizzata ( vedi in un caso analogo Cass., Sez. 6<sup>a</sup> penale, 10 giugno 2000 n. 10543).

In effetti il valore intrinseco del modulo è assolutamente insignificante rispetto al patrimonio dell'Amministrazione, senza contare che si tratta di beni dati al pubblico funzionario per agevolare il suo lavoro e che sono destinati naturalmente all'uso e, quindi, alla consumazione.

Ragionando diversamente si potrebbe addirittura ipotizzare un peculato nella condotta del pubblico ufficiale il quale nel corso di una riunione utilizzi un foglio di ricettario non per il fine al quale è destinato, ma per fare dei piccoli disegni o per prendere appunti di carattere personale; si tratterebbe, evidentemente, di soluzioni paradossali e configgenti con la logica.

Né può essere rilevante l'uso che di quel modulo venga fatto perchè rispetto alla appropriazione si tratterebbe di un post factum; l'uso - nel caso di specie falsificazione - verrà punito se costituisca di per sé reato.

Ma la condotta dei sanitari non ha comportato compromissioni nemmeno dell'altro bene tutelato dall'art. 314 c.p., il buon andamento della Pubblica Amministrazione, ovvero l'efficace e corretto esercizio della attività sanitaria, di sicuro non compromessa dall'uso non corretto di qualche modulo o di qualche pellicola.

Siffatte brevi considerazioni rendono certi della correttezza della soluzione assolutoria dei giudici del merito.

Il motivo di ricorso della parte civile deve, pertanto, essere rigettato.

Quanto al motivo sub b) devesi rilevare che nei confronti di G.M., C. e P. la parte civile ha rinunciato al ricorso; per tale parte il motivo è, quindi, come già detto, inammissibile.

Resta da esaminare soltanto il motivo sviluppato nei confronti di Si.Gu. per i reati di cui agli artt. 319 e 479 c.p. ed in relazione alle pratiche nn. 87 ed 88.

Il motivo è infondato perché le cose stanno in modo diverso da come prospettato dalla ricorrente parte civile.

In effetti con riferimento alla pratica n. 87 la Corte di merito ha rilevato che il B.A. aveva dichiarato nel corso delle indagini preliminari che il Se. non aveva riportato lesioni, come, invece, certificato dal Si..

Tali dichiarazioni hanno trovato un riscontro soltanto nella generica affermazione del Bi., che ha detto che il certificato era falso.



La Corte ha ritenuto, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, che la generica affermazione del Bi. non costituisse valido riscontro e non ha ritenuto, quindi, provata la falsità del certificato.

La motivazione è corretta e non merita censure sotto il profilo della legittimità.

Quanto alla pratica n. 88 la Corte ha rilevato che le dichiarazioni del coimputato B.A. non avevano trovato alcun riscontro e che, pertanto, non era possibile affermare che la certificazione in questione fosse falsa.

Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata non merita alcuna censura.

Con riferimento al motivo di impugnazione sub c), con il quale la parte civile si è lamentata della mancata liquidazione da parte della Corte di merito del danno non patrimoniale in via equitativa, essendosi il giudice di appello limitato ad una condanna generica, va detto che la decisione sul punto della Corte territoriale non è censurabile in sede di legittimità.

In effetti la sentenza impugnata si è limitata a rilevare che un danno non patrimoniale prodotto dalla illecita attività degli imputati e consistente principalmente in un danno all'immagine della struttura pubblica ed in una conseguente perdita di clientela - quest'ultimo aspetto più correttamente potrebbe inquadrarsi nel danno patrimoniale - era certamente ravvisabile in astratto, ma che allo stato non si era in grado di determinare, neanche in via equitativa, l'ammontare di tale danno per assenza di concreti elementi di riferimento.

In virtù dell'indirizzo giurisprudenziale già richiamato, secondo il quale ai fini della condanna generica al risarcimento del danno non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose e la esistenza di un nesso di causalità tra la condotta ed il pregiudizio lamentato (vedi oltre alle sentenze già citate anche Cass., Sez. 6<sup>a</sup> 11 marzo 2005 - 29 marzo 2005 n. 12199, CED 231044), la Corte di merito ha pronunciato condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 539 c.p.p. ed ha demandato la liquidazione dello stesso al competente giudice civile.

Orbene la decisione del giudice penale di demandare la liquidazione del danno al giudice civile fondata sull'accertamento di fatto della assenza degli elementi sufficienti per pervenire ad una corretta liquidazione del danno non è impugnabile in sede di legittimità sia perchè è fondata su un accertamento di mero fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sia perchè si tratta di un provvedimento, che non ha carattere decisorio e non pregiudica alcun diritto della parte civile.

In effetti risulta impugnabile soltanto la condanna generica al risarcimento o la omessa condanna sul punto perchè tali provvedimenti sono destinati a passare in giudicato ed a produrre effetti nel conseguente processo civile, dovendosi, invece, escludere l'estensione del giudicato penale anche alle conseguenze dannose del fatto illecito commesso dall'imputato (sul punto vedi anche Cass., Sez. 4<sup>a</sup> penale, 16 dicembre 1998 - 26 gennaio 1999, n. 1045) con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto.





È infondato il motivo di ricorso sub c) 2<sup>a</sup>) concernente la pretesa erronea applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5 che aveva sostituito il D.M. n. 127 del 2004.

In effetti tale norma, che in effetti è la traduzione normativa di alcuni approdi giurisprudenziali, prevede che nel caso un avvocato difenda più persone, oppure difenda un soggetto nei confronti di più persone, ha diritto alla liquidazione di un compenso che può essere aumentato del 20% per ogni controparte, quando vi sia identità di posizioni.

Ebbene la Corte di merito ha ritenuto che lo studio delle questioni di diritto era unico, dal momento che a tutti gli imputati erano stati contestati gli stessi reati;

inoltre anche le situazioni di fatto presentavano numerose analogie, se non addirittura identità, e, quindi, le strategie difensive erano state sostanzialmente unitarie.

Si tratta di un giudizio di fatto - che, peraltro, appare fondato e corretto -, che non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità, essendo sorretto da puntuali considerazioni rispettose del dettato legislativo.

Quanto alle osservazioni del ricorrente sub c) 3<sup>a</sup>) va detto che la sentenza impugnata non merita censure sul punto.

E' vero che il Tribunale non ha esaminato analiticamente le singole voci indicate nella richiesta di liquidazione del difensore di parte civile e tuttavia la liquidazione complessiva appare informata ad una corretta applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5.

In effetti anche il Tribunale ha ritenuto che le controparti si trovassero in posizione sostanzialmente identica e che, pertanto, si dovesse liquidare un unico compenso, eventualmente aumentato del 20% per ogni controparte condannata.

Va detto che l'aumento del 20% è facoltativo, potendo il giudice ritenere che le posizioni delle controparti siano assolutamente identiche e che, quindi, non vi sia alcuna necessità di liquidare un compenso supplementare.

Ma se la liquidazione del 20% è facoltativa - il DM usa il termine può - è del tutto evidente che non può trattarsi di un aumento fisso del 20% sul compenso che condizionerebbe la discrezionalità riconosciuta al giudice sul punto, ma di una possibilità di aumento del compenso fino al 20% per ogni controparte.

In tal modo interpretata la disposizione prevista dall'art. 5 più volte citato non si può che concludere che corretta è stata la liquidazione complessiva effettuata dal Tribunale delle spese di parte civile sotto un profilo di diritto.

Il merito della decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Nemmeno hanno pregio i rilievi della ricorrente parte civile in ordine alla parziale compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado - motivo sub c) 4<sup>a</sup>)-.



In effetti il Tribunale correttamente valutò che gli imputati erano stati assolti da numerosi e gravi reati, quali il peculato e numerosi falsi e corruzioni, mentre la domanda risarcitoria era stata dispiegata per tutte le ipotesi di reato contestate.

Ora non vi è dubbio che la determinazione del danno deve essere correlata alla tipologia di reato ed al numero di reati per i quali venga pronunciata condanna. Di conseguenza appare del tutto corretta, come rilevato anche dalla Corte di merito, la parziale compensazione delle spese legali.

Infine infondato è l'ultimo motivo di impugnazione della parte civile - sub c) 5<sup>a</sup>) - che ha lamentato il fatto che era stata liquidata dalla Corte di merito soltanto una parte delle spese richieste dal difensore della parte civile.

In effetti la Corte di merito ha considerato che la parte civile era rimasta in parte soccombente perchè era stato rigettato il suo appello sia in ordine alla assoluzione per il delitto di peculato, sia in ordine al capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto insussistenti i reati di falso e corruzione relativi alle pratiche nn. 87 ed 88 contestati a Si..

Si tratta, dunque, di decisione e motivazione non censurabili sotto il profilo della legittimità.

Per tutte le ragioni esposte deve essere dichiarata manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di M.F.A.M. limitatamente alla condanna in secondo grado alle spese in favore della parte civile, che vanno eliminate; il ricorso del M.F.A.M. deve, invece, essere rigettato nel resto.

Deve, poi, essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Ba. limitatamente al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.

Il ricorso della parte civile ASL 3<sup>a</sup> genovese nei confronti di G.M., P. e C. deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, mentre deve essere rigettato nel resto il predetto ricorso.

Tutti gli altri ricorsi vanno rigettati e tutti i ricorrenti, ad eccezione di Ba. e M.F.A.M., debbono essere condannati a pagare in solido le spese del procedimento.

M., Si., Z. e Gr. vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ASL 3<sup>a</sup> genovese, spese liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.

M. e S. vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla Azienda Ospedaliera San Y. di Genova, spese che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale; Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di M. F.A.M. limitatamente alla condanna in secondo grado alle spese in favore della parte civile che elimina;

---



Rigetta nel resto il ricorso del M.F.A.M.;

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ba. limitatamente al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova;

Dichiara inammissibile per rinuncia il ricorso della parte civile ASL 3<sup>^</sup> genovese nei confronti di G.M., P. e C.;

Rigetta nel resto il ricorso della predetta parte civile;

Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione di M.F.A.M. e Ba., in solido al pagamento delle spese del procedimento;

Condanna M., Si., Z. e Gr. in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla ASL 3<sup>^</sup> genovese, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori come per legge;

Condanna M. e S. alla rifusione delle spese sostenute dalla Azienda ospedaliera San Y. di Genova, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2008